

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ACHILLI: Sul disservizio dei consolati italiani nei paesi di massima emigrazione di manodopera (4-10137) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3859	BERNARDI: Sullo stato delle indagini sul furto nella chiesa di San Francesco a Ripa in Roma (4-09775) (risponde RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3863
ALESSANDRINI: Tutela del patrimonio boschivo in relazione alla costruzione di un villaggio residenziale sui monti Ernici (4-06943) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3860	BIAMONTE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Lamberti Carmine da Cava dei Tirreni (Salerno) (4-10019) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3864
ALFANO: Atteggiamento del Governo italiano sul « caso Solgenitsin » (4-09610) (risponde MORO ALDO, <i>Ministro degli affari esteri</i>)	3861	BIAMONTE: Definizione della pensione a Perrotta Donato (4-10200) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3864
ARMANI: Liquidazione della pensione di guerra ai genitori del disperso in Russia Sebastiano Pidutti (4-06317) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3861	BIAMONTE: Definizione della pensione di guerra di Sicilia Pasquale (4-10527) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3864
ASSANTE: Per l'apertura di un ufficio postale in Piedimonte San Germano Alto (Frosinone) (4-10348) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3862	BINI: Sul comportamento del provveditore agli studi di Viterbo e del preside della scuola Dante Alighieri di Civita Castellana (Viterbo) (4-10109) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3865
ASSANTE: Decisione del Consiglio di Stato in materia di sconto sulle tariffe RCA (4-10506) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3862	BORROMEO D'ADDA: Per la definizione della pratica di pensione di Antonino Steccato (4-10064) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3866
BALDASSARI: Per la definizione della pratica di pensione di Rosa Guidotti Baroni (4-10194) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3862	BUSETTO: Sull'istituzione dei corsi abilitanti per la scuola (4-09397) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3866
BARDOTTI: Notifica di sfratto da un complesso demaniale ai militari dell'aeronautica in servizio all'aeroporto di Grosseto (4-10123) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3863	CATALDO: Funzionalità degli edifici scolastici di Villa Longo e Platani di Matera (4-05331) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3866
		D'ALESSIO: Sulla ripartizione dei contingenti dei gradi supremi nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica (4-10585) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3867

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

	PAG.		PAG.
D'ALESSIO: Sulla presunta dichiarazione del generale Fanali ad un <i>colloquium</i> promosso dal <i>Defence Department</i> di Washington (4-10657) (risponde MORO ALDO, <i>Ministro degli affari esteri</i>)	3867	GUARRA: Pensione di guerra di reversibilità a D'Aniello Carmelina vedova Landi (4-09495) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3874
DE' COCCI: Sui criteri adottati dall'Amministrazione ferroviaria nell'indicazione di misure delle merci trasportate (4-10439) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	3868	GUARRA: Pensione di guerra di reversibilità a Toriello Giovanna (4-09629) (risponde COLOMBO RENATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3875
DELFINO: Sul riparto dei fondi per la propaganda all'IVA (4-10497) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3869	GUARRA: Riliquidazione della pensione all'ex direttore didattico di Benevento, Dionisio Caggiano (4-09647) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3875
DE MICHELI VITTURI: Sulla realizzazione dell'autostrada Udine-Tarvisio (4-01013) (risponde LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	3870	IANNIELLO: Assegno perequativo al personale docente delle scuole parificate (4-08014) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3875
DI MARINO: Per la concessione dell'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 Michele Senatore e Michele Albanese da Eboli (Salerno) (4-10714 e 10717) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3870	IANNIELLO: Sistemazione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie (4-08767) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3876
FERRI MARIO: Sulla composizione della commissione incarichi e supplenze della scuola media di Grosseto (4-10290) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3870	MAGGIONI: Per l'osservanza del divieto di affissione (4-08311) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3877
FRASCA: Attentato contro il sostituto procuratore della corte d'appello di Catanzaro (4-05932) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	3871	MAGNANI NOYA MARIA: Sul comportamento di elementi di destra durante una manifestazione a Nuoro per l'eccidio di Brescia (4-10283) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3878
GALLI: Sulla richiesta di sospensione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto della Malpensa da parte di alcuni comuni della provincia di Milano (4-10267) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	3872	MANCUSO: Per la liquidazione delle competenze spettanti a Giummulè Luigi di Enna ex custode del comune di Rodi (Grecia) (4-10254) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3878
GARGANO: Crisi della scuola con particolare riferimento alla regolarizzazione delle nomine degli incaricati a tempo indeterminato (4-08753) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3872	MATTEINI: Per la cancellazione dei fasci da fiocco di fibre tessili artificiali e sintetiche dalla lista dei prodotti soggetti al deposito cauzionale sulle importazioni (4-10316) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	3879
GIOMO: Assegno perequativo agli insegnanti in quiescenza ante 30 luglio 1973 (4-10199) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3873	MENICACCI: Sulla concessione di una licenza per bar ad Antonelli Antonio di Papiano (Perugia) (4-08946) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3880
GIOMO: Ventilata riduzione delle brigate alpine (4-10428) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3873	MESSENI NEMAGNA: Sulla distribuzione di un volantino da parte di militari di leva, in occasione del 25 aprile, nelle caserme di Foggia (4-10411) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3880
GRILLI: Problemi di graduatoria degli insegnanti dipendenti dal provveditorato di Ascoli Piceno (4-07374) (risponde Malfatti, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3874	MIOTTI CARLI AMALIA: Ammissione all'insegnamento negli istituti tecnici	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

	PAG.		PAG.
delle province di Napoli e Messina di abilitati in matematica e fisica (4-09412) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3881	dia di Guardia dei Lombardi (Avelino) nei confronti di un insegnante (4-09389) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3888
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla nomina di Carlo Marinelli a direttore del teatro comunale di Firenze (4-07296 e 08176) (risponde RIPAMONTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	3882	SANZA: Per una sollecita realizzazione dell'università in Basilicata (4-09524) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3888
NICCOLAI GIUSEPPE: Notizie di stampa sulla causale della indagine giudiziaria a carico di Edgardo Sogno (4-11106) (risponde TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	3882	SKERK: Sul diniego delle autorità scolastiche agli studenti di lingua slovena di Gorizia che chiedevano di effettuare una riunione (4-08941) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3889
ORLANDI: Provvidenze a commercianti ed artigiani danneggiati dall'attentato dinamitardo all'ufficio delle imposte dirette di Ancona (4-10272) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3883	TOZZI CONDIVI: Per la reversibilità della pensione ai figliastri conviventi di dipendenti statali (4-08444) (risponde GUI, <i>Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>)	3889
PALUMBO: Per l'istituzione di un istituto magistrale per maestre d'asilo a Salerno (4-09291) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3883	TOZZI CONDIVI: Riconoscimento internazionale della priorità italiana sulla propulsione a turbogetto (4-08615) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3890
PISICCHIO: Intervento del Governo italiano presso la Corea del sud contro talune condanne a morte (4-10651) (risponde MORO ALDO, <i>Ministro degli affari esteri</i>)	3883	TOZZI CONDIVI: Per discutere presso l'ONU la richiesta di decolonizzazione degli Stati baltici (4-09803) (risponde MORO ALDO, <i>Ministro degli affari esteri</i>)	3890
POLI: Agitazione del personale dei ruoli aggiunti del lotto (4-10546) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3884	VALENSISE: Per la riduzione dei periodi di anzianità per l'avanzamento alla qualifica superiore del personale scolastico (4-08089) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3890
RAICICH: Sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle sovrintendenze ai beni librari (4-07715) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3885	VERGA: Immissione in ruolo del personale insegnante elementare (4-09990) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3891
SACCUCCI: Per il riconoscimento dello Stato cileno da parte del Governo italiano (4-10206) (risponde MORO ALDO, <i>Ministro degli affari esteri</i>)	3885		
SACCUCCI: Sull'indennità di aeronavigazione e indennità operativa al personale militare paracadutista (4-10365) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3886		
SALVATORI: Applicazione univoca della legge 28 luglio 1961, n. 831, agli insegnanti di applicazioni tecniche (4-09490) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3886		
SALVI: Sul caso del connazionale Romano Cosimo Raffaele incarcerato a Fez (Marocco) (4-09921) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3887		
SANDOMENICO: Sanzioni disciplinari adottate dal preside della scuola me-			

ACHILLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se risponda a verità che la rete consolare italiana, segnatamente nei paesi di forte immigrazione, ha toccato un tale grado di inefficienza da sollevare le legittime proteste dei lavoratori immigrati;

2) se risulti una situazione particolarmente difficile in Svizzera e specificatamente al vice consolato di Baden, il quale si trova attualmente a dover amministrare una collettività stimata a 60 mila unità con appena 10 impiegati, non tutti qualificati per il lavoro consolare;

3) quali misure il ministro intenda assumere per ristrutturare la rete diplomatico-consolare italiana e più in generale tutto l'ap-

parato burocratico del citato Ministero, anche in vista della prossima conferenza nazionale dell'emigrazione dalla quale i circa 5 milioni e mezzo di lavoratori italiani emigrati all'estero si attendono finalmente una seria politica governativa in campo emigratorio ed una efficace struttura amministrativa per applicarla.

Infine, quali urgenti provvedimenti si intendano assumere per il vice consolato di Baden, al fine di sanare una situazione insostenibile per la collettività italiana della zona e smentire le voci di un'azione discriminatoria contro il titolare di quell'ufficio consolare, che è un diplomatico democratico e antifascista, come proverebbe il fatto che dei 13 impiegati recentemente inviati in Svizzera per turare le falle più vistose della nostra rete consolare in quel paese nessuno è stato destinato a Baden. (4-10137)

RISPOSTA. — Si precisa che non si può assolutamente parlare di alto grado di insufficienza della rete consolare in Germania e Svizzera, bensì semmai di insufficienza di organici, dato che i bisogni crescenti della nostra emigrazione nei due paesi non hanno potuto essere completamente soddisfatti con i mezzi che il Governo ha potuto mettere a disposizione del bilancio degli Esteri a questo scopo.

Si ricorda al riguardo che per quanto concerne l'esercizio finanziario 1973, il Parlamento non ha accolto che in misura minima le richieste di aumento di stanziamento in un periodo di valore decrescente della nostra moneta.

Nei limiti consentiti dai mezzi, il potenziamento dei nostri uffici consolari più impegnati sotto il profilo emigratorio è comunque da tempo in atto.

Il Governo, sensibile ai bisogni delle nostre collettività in Svizzera e nell'ambito dei paesi comunitari, ha disposto infatti che il Ministero degli affari esteri adotti, nell'ambito prioritario delle scelte da operare, una linea di condotta che tenga conto dell'esigenza di migliorare la nostra rete consolare, aumentando gli organici e migliorando, nei limiti consentiti dalle esigenze del bilancio, la qualità dei servizi resi.

Le innovazioni sono state adottate anche in accoglimento delle istanze avanzate dai consultori nazionali, dai comitati di coordinamento, dai rappresentanti le associazioni nel pieno rispetto quindi di quei principi di collaborazione che devono animare e caratte-

rizzare i rapporti oggi esistenti fra le nostre collettività e i loro consoli.

In tale contesto, si è cercato di adeguare quindi anche alle crescenti esigenze e giustificate richieste degli uffici consolari che hanno giurisdizione sulle collettività residenti in quei paesi.

Per quanto concerne il vice consolato in Baden in particolare, si osserva che la situazione *in loco* non è sostanzialmente diversa da quella degli altri uffici consolari in Germania e Svizzera. A Baden, ove prestano attualmente servizio 12 impiegati, è stata concessa l'autorizzazione ad assumere 2 contrattisti ed è stato confermato l'invio di un altro impiegato di ruolo, mentre si cercherà di ricoprire al più presto i rimanenti posti vacanti. Contemporaneamente, è stata autorizzata la ricerca di nuovi locali più idonei e quindi più funzionali di quelli attuali per rinnovare la sede degli uffici.

Per quanto concerne la rete diplomatico-consolare, come sopra accennato, i maggiori ostacoli ad un suo miglioramento e ad una sua più efficiente strutturazione (specie per quanto concerne il potenziamento della esistente rete consolare e l'ampliamento della rete diplomatica specie nei settori che presentano oggi nuovo interesse) sono costituiti dalla scarsità dei fondi disponibili.

Il problema è oggetto di continuo esame e la sua soluzione costituisce uno degli obiettivi che il Governo si prefigge di raggiungere.

A questo proposito esso attende con interesse le indicazioni che potranno scaturire dalla conferenza nazionale dell'emigrazione.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere — premesse le notizie di stampa circa l'iniziativa, da tempo in fase di allestimento, diretta a creare un villaggio residenziale di notevoli proporzioni alle falde dei monti Ernici, in una zona boschiva a sud-est del lago di Cantarano — se siano a conoscenza che solo per la realizzazione della rete stradale sono stati abbattuti migliaia di alberi e se non ritengano, inoltre, che il piano regolatore dei comuni di Alatri e di Trivigliano, ai quali appartiene la vasta zona boschiva in oggetto, venga più attentamente esaminato dagli organismi preposti alla tutela del patrimonio naturale della regione Lazio, al fine di evitare il crescente depauper-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

ramento di risorse nazionali e di non alterare, per quanto è possibile in relazione anche ad esigenze di sviluppo economico globale, il già degradato quadro del nostro ambiente ecologico. (4-06943)

RISPOSTA. — La zona tutelata ai sensi della legge 29 aprile 1939, n. 1497, si estende per una fascia di 500 metri intorno al perimetro del lago di Cantarano. Non risulta, fino a questo momento, che al suo interno e nella zona circostante siano stati eseguiti lavori di alcun genere ad eccezione di una costruzione, approvata dalla soprintendenza, sulla quale, per altro, grava una richiesta di applicazione dell'articolo 15 del regolamento della legge n. 1497 perché costruita in difformità del progetto approvato.

Non ha subito modificazioni la rete viaria esistente al momento del vincolo né sono stati abbattuti alberi.

In data 24 maggio 1973 fu presentata « una richiesta di lottizzazione della società « Lago di Canterno », richiesta che fu respinta dalla competente soprintendenza per eccesso di superficie coperta e per la non idonea distribuzione planovolumetrica degli insediamenti. In data 7 dicembre 1972 la stessa soprintendenza ha, invece, espresso parere favorevole a un progetto di piano paesistico riguardante la zona adiacente al lago, redatto per incarico della Cassa per il mezzogiorno e inviato, poi, alla regione Lazio.

Attualmente nella zona predetta non possono sorgere costruzioni perché i comuni interessati (Ferentino, Trevigliano, Fiunone) sono sprovvisti di strumento urbanistico e la zona stessa ricade in territorio agricolo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — riportandosi alle ultime clamorose notizie, diramate dalla stampa, dalla radio e dalla televisione di tutto il mondo, in ordine al « caso Solgenitsin », alla di lui traduzione coatta innanzi ai magistrati ed alla successiva non meno clamorosa espulsione dall'Unione Sovietica, notizie che hanno prodotto tanta viva e costernata impressione in quanti hanno appassionatamente e non senza apprensione seguito le sequenze di quest'altra avvincente e sconcertante vicenda — se

non intendano svolgere i passi necessari, nell'ambito della sfera di loro competenza, onde ottenere che il Governo della Repubblica italiana provveda sollecitamente ad offrire la più larga e munifica ospitalità al perseguitato scrittore russo ed ai familiari di lui, alla stregua di quanto hanno già subitaneamente deciso governi di altri paesi, civili e democratici, interpretando i sentimenti di umana solidarietà dei popoli amministrati ed accogliendo gli appelli calorosi ed unanimi degli scrittori di ogni parte del mondo civile per la difesa e la tutela dei diritti del coraggioso « premio Nobel » e di tutti gli oppressi e perseguitati politici e per la difesa della libertà conculcata. (4-09610)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ha più volte espresso la propria ferma presa di posizione in favore del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ed in particolare della libertà di pensiero e di espressione. Il Governo pertanto non può che esprimere la propria solidarietà con tutti coloro che di tali libertà sono privati.

Lo scrittore Solgenitsin, d'altra parte, ha già scelto di stabilirsi in Svizzera, secondo il suo desiderio. Il Governo italiano non mancherebbe naturalmente, se egli lo chiedesse, di offrirgli ospitalità nel nostro paese.

Il Ministro degli affari esteri:
ALDO MORO.

ARMANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga di disporre affinché siano superati gli intoppi che hanno impedito, fino a questo momento, la liquidazione della pensione di guerra (pratica numero 3107 e ricorso alla Corte dei conti numero 557145) ai genitori del disperso in Russia Sebastiano Pidutti, Angela Clarini in Pidutti e Gino Pidutti, residenti a Pignano di Ragogna (Udine). Da molti anni inutilmente essi attendono tale liquidazione. Fa presente che si tratta di due persone anziane in condizioni di estremo disagio e di vero bisogno. (4-06317)

RISPOSTA. — Per poter dare esecuzione alla decisione numero 32181 con la quale la Corte dei conti ha accolto il ricorso giurisdizionale prodotto da Gino Pidutti, patrigno del militare disperso in Russia Sebastiano Pidutti, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria al fine di completare la occorrente certificazione di stato civile. Inoltre è

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

stato chiesto all'interessato, per il tramite del comune di Ragogna, di far pervenire una attestazione rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Daniele del Friuli sulla assoggettabilità o meno, del medesimo, all'imposta complementare sul reddito.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in base alla quale la concessione del trattamento pensionistico di guerra nei riguardi dei genitori, collaterali od assimilati, del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati soggetti di diritto.

Acquisita detta documentazione, è stata emessa, in favore del Pidutti, determinazione n. 3609090/Z concessiva di pensione di guerra indiretta, oltre l'assegno di previdenza di cui all'articolo 65 della surriferita legge n. 313 del 1968.

Il ruolo di iscrizione n. 5581109, relativo al cennato provvedimento, è stato trasmesso, con elenco n. 7 del 17 maggio 1974, alla direzione provinciale del tesoro di Udine, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda accogliere la richiesta formulata a mezzo esposto dai cittadini di Piedimonte San Germano Alto (Frosinone) per l'apertura di un ufficio postale autonomo da quello di Piedimonte San Germano centro.

Tale richiesta è giustificata dal numero degli abitanti (circa 800), dalla distanza fra i due centri, dalla presenza di circa 300 pensionati, che trovano difficoltà a raggiungere l'ufficio di Piedimonte centro per l'assenza di pubblici servizi di trasporto. (4-10348)

RISPOSTA. — Al riguardo si rende noto che la pratica relativa all'istituzione di una agenzia postale a Piedimonte San Germano Alto è già in corso di trattazione presso la competente direzione provinciale poste e telegrafi di Frosinone, la quale sta portando a termine la raccolta di tutti gli elementi di giudizio necessari per stabilire se sussista o meno l'opportunità di far luogo al richiesto provvedimento.

Qualora i dati obiettivi acquisiti comproveranno l'esigenza di istituire un nuovo uffi-

cio, la questione verrà sottoposta alla commissione centrale per gli uffici locali che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dovrà esprimere il parere di propria competenza.

Il Ministro: TOGNI.

ASSANTE, CITTADINI, MILANI, CARUSO, D'ALESSIO, D'ALEMA E BENEDETTI GIANFILIPPO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che una recente decisione del Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia ed operatività del decreto 30 dicembre 1973, che stabiliva lo sconto del 12 per cento per le tariffe RCA fino al 31 dicembre 1974; e che a seguito di tale decisione le imprese di assicurazione avrebbero preannunciato l'abolizione dello sconto fissato dal predetto decreto, con grave pregiudizio per i nuovi contraenti di non godere dello sconto e per i vecchi assicurati di sentirsi richiedere l'adeguamento dei premi già pagati nella misura dello sconto già goduto — se non ritenga di intervenire immediatamente con le iniziative più adeguate per scongiurare tale inaccettabile eventualità. (4-10506)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria con telegramma in data 2 luglio 1974 ha formalmente diffidato tutte le imprese assicuratrici dall'applicare maggiorazioni alle tariffe stabilite con il decreto ministeriale 30 dicembre 1973, non potendo la disposta sospensiva pronunciata dal Consiglio di Stato giovare se non alle società ricorrenti, se non altro per la natura meramente cautelare dei provvedimenti di sospensione.

La diffida è stata formalmente disposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il Ministro: DE MITA.

BALDASSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando l'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione intenda definire la pratica relativa alla concessione del trattamento di quiescenza spettante alla signora Guidotti Rosa nata Baroni, già impiegata presso l'università degli studi di Milano e cessata dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1970. (4-10194)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

RISPOSTA. — S'informa l'interrogante che la pratica relativa al trattamento di quiescenza a favore della Guidotti Rosa nata Baroni, già operaia presso l'Università degli studi di Milano e dimissionaria dal servizio dal 1° ottobre 1970, è in corso di definizione e quanto prima si provvederà all'invio del decreto di pensione alla Corte dei conti per il prescritto controllo.

Si informa, altresì, che l'istruttoria della pratica è stata perfezionata soltanto il 5 marzo 1974, data in cui sono pervenuti, da parte del rettore dell'Università degli studi di Milano, gli stati di servizio aggiornati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1079, e che la pensione verrà conferita sulla base di anni 20, comprensivi del servizio preruolo (anni 6), del servizio di ruolo (circa anni 9) e dell'abbuono previsto dall'articolo 55 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Poiché, nelle more dell'istruttoria, è stato approvato il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), si fa presente, infine, che la Guidotti beneficerà, ai fini della pensione, anche delle nuove disposizioni in materia di valutazione di servizi pre-ruolo statali, che prevedono il computo dei servizi senza alcun onere a carico dell'interessato.

Il Ministro: MALFATTI.

BARDOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi molti ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica militare in servizio presso l'aeroporto di Grosseto, minacciati di sfratto dagli alloggi a loro assegnati e facenti parte del complesso demaniale Villaggio Azzurro.

Le norme vigenti prevedono l'uso dell'abitazione per un periodo massimo di quattro anni, ma di fatto tale limite non è mai stato osservato, tanto che vi sono famiglie che occupano alloggi fino dal lontano 1958.

Improvvisamente, nel mese di novembre 1973, gli assegnatari hanno ricevuto una lettera di sfratto per ultimato periodo di utenza, con l'invito a lasciare libero l'alloggio entro il mese di ottobre 1974.

Il provvedimento colpisce ben 60 famiglie, le quali vengono a trovarsi in una situazione critica, sia per la nota carenza di alloggi nella città di Grosseto, sia per la misura dei

canoni che raggiunge cifre proibitive per questo personale.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro ritenga di adottare per evitare condizioni di disagio alle famiglie interessate alla conservazione dell'alloggio demaniale. (4-10123)

RISPOSTA. — Il rilascio delle abitazioni cui l'interrogante si riferisce da parte del personale che da lungo tempo le occupi è reso necessario, nella difficile situazione determinata dalla grande sproporzione tra richieste ed alloggi disponibili, per andare incontro a coloro — taluni in precarie condizioni economiche — che da anni aspirano all'alloggio demaniale. Ciò in base ad un equo criterio di avvicendamento previsto anche dalle norme in vigore.

Nel fissare la data del rilascio si è tenuto conto delle diverse situazioni personali e familiari, onde risparmiare per quanto possibile disagi agli interessati. Per tutti il preavviso minimo è stato di sei mesi.

Si soggiunge che, nella maggior parte, gli alloggi sono stati rilasciati.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a che punto siano le indagini sul furto sacrilego operato dai soliti ignoti nella notte del 12 aprile 1974 nella chiesa di San Francesco a Ripa da dove è stata asportata la teca contenente il cuore mummificato di San Carlo da Sezze.

L'interrogante chiede anche quali misure si intendano adottare perché i cittadini romani escano dall'incubo della rapina, dello scippo e dello svaligiamento quotidiano.

L'interrogante ritiene che anche il ripristino di un clima di serenità sia necessario per consolidare quei valori democratici cui tutti ci appelliamo ma che troppo spesso contribuiamo ad indebolire. (4-09775)

RISPOSTA. — In ordine al segnalato furto sacrilego sono in corso, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, attive indagini per l'identificazione dei responsabili.

Circa quanto rappresentato nella seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che il fenomeno delle rapine, scippi e furti in abitazioni romane, è attentamente seguito attraverso l'intensificazione, specie nel corrente periodo estivo, dei servizi di prevenzione

— per cui viene impiegato personale particolarmente idoneo alla lotta contro la delinquenza — nonché mediante lo svolgimento di accurate indagini per assicurare alla giustizia i responsabili.

Il Sottosegretario di Stato: RIGHETTI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato se e finalmente quando verrà definita la pratica di pensione di guerra intestata a Lamberti Carmine nato nel 1924, residente in Cava dei Tirreni (Salerno) via Pianesi n. 16.

La Corte dei conti fin dal 19 marzo 1972 (protocollo n. 671407, elenco n. 1523) ha rimesso, ai sensi della legge n. 585, alla direzione generale per le pensioni di guerra gli atti relativi al giudizio promosso dal Lamberti. (4-10019)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa a Carmine Lamberti, sono in corso i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2111981, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 671407, prodotto dalla parte avverso il cennato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, è stato interessato il consorzio provinciale antitubercolare di Salerno per conoscere se il Lamberti abbia fruito di assistenza medica e, nell'affermativa, di trasmettere i relativi atti sanitari o, quanto meno, di fornire dettagliate informazioni al riguardo.

Analoga richiesta è stata fatta alla locale sede provinciale dell'INAM e nel contempo, inoltre, si è ritenuto opportuno interessare nuovamente il distretto militare di Salerno e l'ospedale militare di Napoli, perché effettuino ricerche onde reperire la documentazione sanitaria del Lamberti relativa agli anni 1944 e 1945.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra riguardante il

Perrotta Donato nato l'11 agosto 1923, residente in Salerno alla via Calenda, 73.

Per il Perrotta, dopo anni e anni di attesa, la Corte dei conti con elenco n. 6648 del 13 ottobre 1972 ha rimesso alla direzione per le pensioni di guerra, a norma della legge 28 luglio 1971, n. 585, i due ricorsi sopra ricordati e a suo tempo prodotti dall'ex militare. (4-10200)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale numero 2426422 del 29 maggio 1970, al Donato Perrotta è stato negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico di guerra, per non constatato aggravamento delle infermità « esiti di pleurite basale destra e catarro bronchiale cronico a tipo asmatiforme », per le quali il medesimo è attualmente in godimento di pensione vitalizia di 6ª categoria più assegno di cura.

Con successivo decreto ministeriale numero 2458723 del 22 febbraio 1971, è stata respinta nuova istanza di pensione per congiuntivite e ciò in quanto il predetto, sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione medica di Napoli, è stato giudicato esente da esiti di pregressa affezione oculare.

A seguito delle segnalazioni effettuate dalla procura generale della Corte dei conti in ordine ai ricorsi giurisdizionali n. 814331 e n. 828123 presentati dall'interessato avverso i surriferiti provvedimenti, sono stati avviati i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Perrotta.

A tal fine, infatti, gli atti concernenti il predetto sono stati trasmessi alla commissione medica superiore perché, previa visita diretta, esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, al riguardo, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione intestata all'ex combattente Sicilia Pasquale, nato il 20 dicembre

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

1892 - da Coperchia (Salerno) - posizione n. 12023803.

L'età avanzata del Sicilia e le gravi condizioni di salute cui versa dovrebbero indurre gli uffici a trattare la pratica con estrema comprensione e urgenza. (4-10527)

RISPOSTA. — Per definire la domanda del 13 luglio 1972 con la quale il Pasquale Sicilia ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per ferite d'arma da fuoco che il medesimo assume di aver riportato nel maggio 1916 sul Monte Pasubio, si è reso necessario effettuare un supplemento d'istruttoria.

Infatti, essendo risultate alcune discordanze nei dati anagrafici riportati nella documentazione acquisita al fascicolo degli atti, è stato chiesto al comune di San Mango di Calore di trasmettere il certificato di nascita dell'interessato.

Inoltre, dato che il predetto ha dichiarato di aver contratto anche bronchite, tonsillite e rinofaringite durante il servizio militare prestato in Albania nell'ottobre 1916, è stato chiesto alla competente commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli di voler completare, in relazione a tali infermità, il verbale di cui alla visita collegiale del 26 marzo scorso. Nel contempo, si è ritenuto opportuno invitare il Sicilia, per il tramite del comune di Pellezzano, a produrre idonea documentazione probatoria, eventualmente in suo possesso, al fine di acquisire ogni possibile elemento di giudizio per l'accoglimento della sua richiesta.

Si assicura l'interrogante che, non appena conosciuto l'esito della suindicata istruttoria, saranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

BINI E LA BELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato dei seguenti fatti accaduti nella scuola media « Dante Alighieri » di Civita Castellana.

Nel settembre 1973 il consiglio comunale di quella città deliberò lo stanziamento di una somma da destinare all'acquisto di libri per le biblioteche delle scuole medie. Il collegio dei professori e il preside della scuola « Dante Alighieri » presentarono un elenco di volumi, che furono forniti dall'amministrazione comunale.

Nell'aprile 1974 il nuovo preside ha richiesto l'enciclopedia *Io e gli altri* e alcuni volumi dell'enciclopedia *Oggi per domani*, che facevano parte delle opere richieste dalla scuola e fornite dal comune e né il preside né il provveditore agli studi di Viterbo hanno risposto alle richieste di spiegazioni avanzate dal sindaco.

Per sapere in base a quali norme il provveditore agli studi di Viterbo e il preside della scuola « Dante Alighieri » di Civita Castellana ritengano di poter sottrarre i libri dalle biblioteche.

Per sapere se ritenga di invitare il provveditore e il preside a restituire ciò che non è loro. (4-10109)

RISPOSTA. — Gli elementi acquisiti, in ordine ai fatti segnalati dagli interroganti, hanno consentito di accertare quanto segue.

Il comune di Civita Castellana, nel corso dell'anno scolastico 1972-73, informava la presidenza della locale scuola media dell'esistenza di una delibera di lire 5 milioni per l'istituzione, a favore della scuola stessa di n. 24 biblioteche, ciascuna per ogni classe funzionante.

La presidenza della scuola, sulla base delle richieste dei singoli insegnanti, compilò un elenco unificato dei libri da acquistare e lo trasmise al predetto comune per la conseguente ordinazione alle case editrici.

Nel corso dell'anno scolastico 1973-74 alcuni professori segnalavano al preside che uno dei libri acquistati, precisamente l'enciclopedia *Io e gli altri* - edizione La Ruota - non era rispondente « ai programmi ministeriali e alla morale dei ragazzi della scuola media dell'obbligo ».

Della questione, su consiglio del provveditore agli studi di Viterbo, venne quindi investito il consiglio di presidenza della scuola, il quale, dopo attento ed obiettivo esame, con verbale n. 4 invitava il capo di istituto a ritirare l'enciclopedia dalle biblioteche di classe; l'organo collegiale aveva constatato, infatti, che l'opera « non proponeva un clima di serena vita democratica... e che avrebbe potuto sviare i discenti « avviandoli ad acquisizioni soggettive e comunque unilaterali della realtà democratica »; lo stesso consiglio aveva ritenuto, inoltre, che molti argomenti senz'altro interessanti erano, tuttavia, trattati con immagini, sia cromatiche sia in bianco e nero, che per la loro eccessiva crudezza avrebbero potuto colpire « in maniera con-

troproducente la fantasia e i sentimenti dell'adolescente che si trova ad acquisirle».

Il preside della scuola ha assicurato che nessun altro libro è stato ritirato e che il sindaco e il vice sindaco del comune di Civita Castellana sono stati verbalmente e tempestivamente informati dei motivi che hanno indotto il consiglio di presidenza a ritirare l'enciclopedia.

Alle predette autorità è stato altresì comunicato, con nota n. 2795 del 25 giugno 1974, che l'opera in questione, depositata in un armadio dell'ufficio di presidenza della scuola, è a disposizione del comune ove questo ne richieda la restituzione.

Il Ministro: MALFATTI.

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato del ricorso n. 808.437 per la pensione di guerra proposto da Antonino Steccato, nato a Capissi il 15 dicembre 1920 e residente a Busto Arsizio: ricorso da tempo inviato dalla Corte dei conti al Ministero del tesoro per la revisione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e per sapere quando la pratica sarà definita. (4-10064)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa a Antonino Steccato, sono in corso i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2425986 del 26 maggio 1970, con il quale al predetto venne negato diritto a pensione di guerra per non riscontrato aggravamento dei pregressi esiti di ferita da arma da fuoco al gomito sinistro. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 808473 (e non 808437) prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, si è ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla commissione medica superiore, perché sottoponga a visita diretta l'interessato per stabilire se sussista aggravamento della cennata lesione, ovvero se la medesima dia, comunque, titolo a più favorevole trattamento pensionistico.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio

giudizio, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, atteso che la legge n. 1074 del 1971 prevedeva l'istituzione dal 1971-72 al 30 settembre 1974 di sei corsi abilitanti, constatato che tale prescrizione legislativa non è stata attuata se non in modo assolutamente parziale, così da danneggiare oggi tutti i docenti possibili incaricandoli ma non abilitati come richiede l'articolo 1 comma 9 della stessa legge n. 1074, ritenga opportuno sospendere l'attuazione dell'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1974-75 in attesa di nuovi auspicabili provvedimenti che consentano il rispetto delle leggi vigenti e piena tranquillità per tanti docenti della scuola italiana. (4-09397)

RISPOSTA. — Si informano gli interroganti che, nell'attesa di adeguate modifiche alla legislazione vigente in materia di corsi abilitanti, l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1974, disciplinante il conferimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1974-75, ha previsto che incarichi di insegnamento a tempo indeterminato possano essere richiesti, entro i termini e con le modalità dalla stessa ordinanza stabiliti, anche da parte di aspiranti sprovvisti del prescritto titolo di abilitazione.

Tali aspiranti, infatti, — purché in possesso di titolo di studio valido ai sensi della tabella A (colonna 2), annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni — vengono inclusi in un'apposita graduatoria, che dà adito a tutti i corrispondenti insegnamenti, nella citata tabella indicati.

Il Ministro: MALFATTI.

CATALDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato in cui si trovano gli edifici scolastici dei rioni Villa Longo e Platani di Matera. Le gravi carenze lamentate da più parti, insegnanti, alunni e genitori di questi ultimi, risalgono a ben 14 anni or sono quando le scuole fu-

rono sistemate in edifici impropri con carattere di « provvisorietà ». Circa 600 alunni sono costretti a vivere e studiare in aule prive di pavimentazione idonea, che non hanno sufficiente riparo dall'umido, dal caldo e dal freddo, quasi tutte sfornite di finestre funzionali, con molte pareti prive di intonaco, con servizi che sono tutt'altro che igienici.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per porre fine ad un grave stato di disagio anche sotto il profilo igienico, e se ritengano che vanno costruiti al più presto plessi scolastici funzionali e idonei, per porre i giovani nelle migliori condizioni per trarre profitto dagli studi, e per dare tranquillità ai loro genitori che giustamente temono per la salute dei figli. (4-05331)

RISPOSTA. — Allo scopo di ovviare, nei limiti del possibile, alle carenze cui ha fatto riferimento l'interrogante, e tenuto conto delle obiettive difficoltà per l'amministrazione comunale di Matera di reperire locali idonei da adibire ad aule, le competenti autorità scolastiche hanno adottato soluzioni di carattere provvisorio, che hanno tuttavia assicurato, per l'anno scolastico 1973-74, un soddisfacente funzionamento delle scuole elementari e medie del rione di Villa Longo e delle zone adiacenti.

Tali soluzioni, che hanno consentito di escludere l'utilizzazione dei locali dichiarati non idonei dall'autorità sanitaria, sono state le seguenti:

1) Plesso Spine Bianche - classi funzionanti n. 29, così distribuite: n. 24 classi in turno unico antimeridiano nell'edificio di via Lazazzera; n. 5 classi in turno unico, antimeridiano nelle aule lasciate libere dalla scuola media G. Pascoli;

2) Plesso San Giacomo - classi funzionanti n. 10, così distribuite: n. 5 classi in turno unico antimeridiano in una palazzina di civile abitazione dell'IACP; n. 5 classi in turno unico antimeridiano nei locali della ditta D'Ercole, assunti in fitto dal comune;

3) Plesso Villa Longo - classi funzionanti n. 20, così distribuite: n. 8 classi in doppio turno di 4 classi ciascuno, da alternarsi mensilmente nei quattro locali del centro sociale di Villa Longo; n. 12 classi da alternarsi mensilmente con altrettante classi del III circolo didattico, nelle 12 au-

le dell'edificio scolastico del rione San Pardo.

Si confida, comunque, che la situazione edilizia della scuola dell'obbligo delle suindicate zone di Matera possa, quanto prima, migliorare con il completamento dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico del rione Villa Longo, lavori che vennero sospesi, nello scorso anno, a seguito di una vertenza per la revisione dei prezzi. A tal riguardo, si informa l'interrogante che il comune di Matera, ente concessionario dell'opera compresa nel programma biennale finanziato con la legge 28 luglio 1967, numero 641, ha di recente comunicato che i lavori di rifinitura relativi alla costruzione sono in corso di ultimazione e che, non essendovi per il momento altri ostacoli, la consegna dell'edificio è prevista per il prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

D'ALESSIO, BOLDRINI, ANGELINI, D'AURIA E MIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale applicazione abbia avuto l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica concernente la ripartizione dei contingenti stabiliti nei gradi di generale e di colonnello dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, nei ruoli di ciascuna forza armata e per conoscere altresì, qualora a tale ripartizione non si sia ancora provveduto, quali siano i criteri in base ai quali si intende procedere.

(4-10585)

RISPOSTA. — Alla ripartizione nei ruoli delle Forze armate dei contingenti dei generali e dei colonnelli stabiliti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia vero che al colloquium sul tema « Relazioni in evoluzione tra americani e i loro alleati », promosso e finanziato dal *Defence Department* ed organizzato dallo *Strategic Studies Center* dello *Stanford Research Institute* di Washington

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

ha partecipato il generale Fanali in rappresentanza, non si capisce bene, se del Governo o dello stato maggiore della difesa (confrontare *Rivista aeronautica* n. 10-11 del 1973), il quale ha presentato una memoria scritta che avrebbe espresso il punto di vista del nostro paese come segue: « Di fronte alla dura constatazione della penetrazione sovietica in buona parte dell'Europa e nel Mediterraneo attraverso la lotta permanente istituita dal Cremlino e lo stretto rapporto ideologico nel movimento comunista internazionale, non può esistere altro modo di opporsi se non usare gli stessi metodi che usa l'avversario ». E perciò propone: estensione geografica dell'alleanza, includere la Spagna nella unione di tutti gli Stati dell'Europa occidentale, nuova strategia globale per la difesa dell'Occidente, perpetuare la lotta in tutti i settori, cercare di riconquistare le posizioni perdute.

Per conoscere quindi quali provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare che situazioni simili abbiano a ripetersi con grave pregiudizio e danno del buon nome del nostro paese e delle credibilità della posizione internazionale dell'Italia. (4-10657)

RISPOSTA. — Gli interroganti si riferiscono verosimilmente al *colloquium* organizzato nel maggio 1973 a Juan les Pins (Francia) dal centro per gli studi strategici dello *Stanford Research Institute*, unitamente ad altri analoghi istituti di ricerca americani ed europei, sul tema « Relazioni in evoluzione tra americani e alleati: *partnership* e negoziato come fondamento di un nuovo sistema di sicurezza ».

Al seminario suddetto parteciparono rappresentanti degli istituti di ricerca, nonché varie personalità dell'ambiente politico e militare a titolo personale. Furono invitati alcuni alti funzionari in qualità di osservatori.

Fra i partecipanti risulta, nella sua qualità di presidente onorario di un istituto di studi strategici e per la difesa di carattere privato, da lui stesso fondato, il generale di squadra aerea Duilio Fanali, che all'epoca del seminario non era più in servizio attivo avendo superato i limiti di età. La sua partecipazione al *colloquium* e la memoria citata dagli interroganti hanno quindi avuto carattere del tutto personale e non hanno perciò coinvolto in alcun modo il nostro Governo e lo stato maggiore della difesa.

Il Ministro: ALDO MORO.

DE' COCCI, PICCHIONI, SPERANZA, LAPENTA, DRAGO, SPITELLA e SANGALLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga sia decisione di puro arbitrio il fatto che l'Azienda ferroviaria rifiuti di dichiarare nelle lettere di vettura i quantitativi di merci effettivamente affidatili, usando a tal fine l'indicazione di misura propria per le merci stesse e corrispondente a quella usata nei rapporti commerciali, e pretenda, invece, di imporre altri metri di commisurazione, quali il generico riferimento al peso complessivo di ogni carro ferroviario.

L'inevitabile approssimazione di un tale indice di riferimento mal si adatta, per alcuni carichi ad elevato costo unitario, all'esatta individuazione del valore venale del carico stesso.

È, questo, il caso delle frutta secche che, attualmente, vengono commercializzate sul mercato internazionale in colli di modesto volume ma il cui prezzo unitario, specie per il prodotto sgusciato, è assai sostenuto.

Il fatto che l'Azienda ferroviaria voglia indicare nelle lettere di vettura soltanto il peso complessivo del carro — e non l'effettivo numero dei colli affidatili — impedisce agli esportatori italiani di comprovare alla loro clientela estera la propria correttezza mercantile nei casi, che purtroppo si fanno sempre più numerosi, di fraudolente sottrazioni di prodotto, perpetrate durante il tragitto.

A parere degli interroganti tali evenienze, oltre a costituire una seria remissione per le attività economiche del nostro paese, ne provocano un ingiusto discredito all'estero (alcuni acquirenti stranieri avrebbero addirittura minacciato di interrompere i rapporti con ditte italiane proprio per il detto motivo) mentre appare decisamente opinabile, anche sul piano giuridico, la surriferita pretesa dell'Azienda ferroviaria. (4-10439)

RISPOSTA. — L'articolo 20, paragrafo 3, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, prevede che l'amministrazione procede alla verifica della quantità dei colli caricati dal mittente allorché, a carico ultimato, lo permettano la composizione e la stivatura della spedizione.

Detta verifica ha lo scopo, com'è noto, di dare atto all'utente della rispondenza tra il numero dei colli da lui indicati sulla lettera di vettura e quello effettivamente affidato al trasporto.

Le spedizioni di frutta secca sgusciata sono costituite da numerosissimi colli di pic-

colo volume, la cui conta, a carico ultimato, non può essere effettuata con la necessaria precisione da parte degli agenti ferroviari che devono farne annotazione, sotto la loro responsabilità, sull'anzidetto documento di trasporto.

Per andare incontro, per quanto possibile, alle esigenze dell'utenza, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato accordò, a suo tempo, in via di esperimento e limitatamente al compartimento di Napoli, che detti colli, in deroga alla predetta disposizione, venissero contati da un apposito agente ferroviario nel corso delle operazioni di caricamento dei carri onde, appunto, ovviare alle difficoltà riscontrate nel determinare il loro numero a stivaggio compiuto.

Senonché, nonostante tutte le cautele adottate, detto esperimento ha dato luogo a risultati negativi che hanno evidenziato l'inattendibilità della conta dei colli effettuata con l'anzidetto sistema, per cui le ferrovie estere interessate a tali trasporti — che hanno visto considerevolmente aumentare le vertenze con i propri destinatari per asseriti ammanchi di merce a destino — si sono opposte al suo mantenimento, affinché venisse ripristinata l'osservanza della disposizione sancita nel citato articolo delle condizioni e tariffe.

Il Ministro: PRETI.

DELFINO E TURCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere come siano stati spesi i 5 miliardi di lire preventivati per la propaganda dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare si chiede di conoscere l'elenco con i relativi importi dei giornali, dei cinegiornali e delle agenzie di stampa che hanno ottenuto di svolgere tale propaganda, i cui risultati non sembrano a tutt'oggi di grande rilievo. (4-10497)

RISPOSTA. — L'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, autorizza, com'è noto, per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della legge stessa, lo stanziamento di otto miliardi di lire da utilizzarsi, tra l'altro, per attività di divulgazione del nuovo sistema tributario.

A tali effetti, nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1973, è stato istituito il capitolo 1701 con lo stanziamento di lire 7.700 mi-

lioni quale fondo da ripartire in relazione alle spese per l'attuazione della riforma tributaria.

Tale ripartizione è stata effettuata istituendo due nuovi capitoli, il 1068 e il 1069, e destinando al primo la somma di lire quattro miliardi, da utilizzare per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni per contribuenti e per l'azione di divulgazione del nuovo sistema fiscale.

Modificata in questo senso la maggiore cifra indicata nella interrogazione e puntualizzato, inoltre, che l'importo citato di quattro miliardi di lire va riferito all'attività di informazione inerente a tutto il nuovo sistema tributario, può convenirsi che, in questo quadro, la prevalente attenzione del Governo è stata rivolta alla divulgazione dell'imposta sul valore aggiunto.

E ciò in considerazione del fatto che questo tributo si presentava come una novità assoluta per il nostro ordinamento fiscale, nell'ambito del quale veniva a sostituire l'IGE, imposta sui consumi con caratteristiche del tutto diverse. Si è ritenuto quindi di dover fare, in tale direzione, il maggiore sforzo di divulgazione per rendere il più agevole possibile, nei confronti sia dei contribuenti, sia degli uffici fiscali, la comprensione dei meccanismi di applicazione del nuovo tributo e l'importanza della sua introduzione anche dal punto di vista comunitario.

Tali scopi si è inteso perseguire attraverso la diffusione di opuscoli divulgativi e con lezioni audiovisive e servizi cinegiornalistici, prescindendosi dal conferire qualsiasi incarico ad agenzie di stampa o a quotidiani per l'effettuazione di propaganda giornalistica.

In particolare sono stati stipulati i seguenti contratti, dopo aver acquisito il giudizio di congruità da parte dell'ufficio tecnico erariale sui relativi preventivi di spesa:

con la società a responsabilità limitata Pegaso audiovisiva per 7 lezioni audiovisive e 140 mila copie di testi guida, con una spesa di poco superiore ai 112 milioni di lire;

con la confederazione generale italiana del commercio e del turismo per 1.300.000 copie di una pubblicazione monografica e per un congruo numero (5.200.000) di altra speciale pubblicazione, con una spesa di circa 202 milioni di lire;

con la società a responsabilità limitata « Studio audiovisivo » per una serie di servizi cinegiornalistici, con una spesa totale che è assai vicina a 360 milioni di lire.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Fanno anche parte della medesima campagna promozionale la spesa di lire 10.400.000 per l'inserimento di alcune tavole illustrative fuori testo nella *Guida Monaci*, ed infine la somma di oltre 94 milioni di lire occorsa per far luogo ad un ciclo di rappresentazioni dimostrative dei congegni di applicazione dell'IVA, utilizzando a questo scopo il mezzo televisivo.

Deve ritenersi che questo ventaglio di strumenti d'informazione posti a disposizione di una vasta platea della pubblica opinione abbia utilmente contribuito a diffondere tra le diverse categorie di contribuenti la conoscenza della nuova imposta.

Le opinioni a tale riguardo possono anche divergere. Il Governo, tuttavia, ha validi motivi per giudicare positivi i risultati ottenuti in questo campo, e ciò anche in considerazione delle indicazioni emerse da una apposita indagine di mercato, svolta da un istituto specializzato in base ad analogo incarico dell'Amministrazione.

Il Ministro: TANASSI.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — dopo tanti impegni non mantenuti che già hanno arrecato all'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia i danni diretti ed indiretti che a tutti risultano evidentissimi, e creano un giustificatissimo stato di preoccupazione — quali siano i tempi previsti, ma certi, in ordine alle soluzioni definitive e alla realizzazione dell'autostrada Udine-Tarvisio. (4-01013)

RISPOSTA. — I lavori del primo tronco Udine-Carnia, dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, sono stati affidati alle imprese appaltatrici il 3 agosto 1973 e le relative opere si trovano nella fase esecutiva iniziale.

Per quanto concerne il tronco Carnia-Tarvisio, si sta procedendo alla redazione del progetto esecutivo.

Risultano ora definite le caratteristiche tecniche del tratto di confine che collegherà le due autostrade, l'italiana e l'austriaca, che ivi convergono, mentre non è stata definita la parte amministrativa, soprattutto per quanto concerne il finanziamento delle opere comuni poste sul confine.

A tal riguardo si è svolta di recente in Udine una riunione dei due gruppi di lavoro, italiano e austriaco, per l'individuazione delle linee di massima del piano di

finanziamento dei lavori concernenti il traforo del Monte Croce Carnico.

Circa le opere già approvate si prevede, allo stato attuale, che i tempi di realizzazione per esse previsti saranno rispettati.

Il Ministro dei lavori pubblici:
LAURICELLA.

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi al signor Senatore Michele, residente a Eboli, al quale è stato comunicato dal consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto con lettera 9 marzo 1974 posizione n. 04442220 la concessione in uno con la medaglia e il diploma anche del vitalizio per gli ex combattenti 1915-1918, il vitalizio non sia ancora pervenuto. (4-10714)

RISPOSTA. — Sulla pratica segnalata dall'interrogante è stata opportunamente richiamata l'attenzione dei competenti organi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali ragioni al signor Albanese Michele, nato ad Eboli il 6 dicembre 1893 e ivi residente, pur avendo avuto la medaglia dell'Ordine di Vittorio Veneto, non abbia avuto ancora la concessione del vitalizio previsto per gli ex combattenti della guerra 1915-1918. (4-10717)

RISPOSTA. — Sulla pratica segnalata dall'interrogante è stata opportunamente richiamata l'attenzione dei competenti organi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FERRI MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri con i quali il provveditore agli studi di Grosseto abbia provveduto alla costituzione della commissione incarichi e supplenze della scuola media e se risulti vero il fatto che nella designazione dei rappresentanti dei sindacati di categoria, il rappresentante della CISNAL sia stato preferito al rappresentante indicato dalla UIL. (4-10290)

RISPOSTA. — La commissione costituita a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, presso il provveditorato agli studi di Grosseto, fu integralmente rinnovata nello scorso anno e di essa

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

furono chiamati a far parte i rappresentanti dei seguenti sindacati: CGIL, CISL, SASMI, SNSM, CISNAL e SNAFRI. Non fu incluso il rappresentante della UIL, in quanto tale organizzazione non fece pervenire alcuna designazione, pur essendo stata informata nei modi consueti.

Per il parziale rinnovo di quest'anno, nel procedere alla sostituzione dei due membri uscenti, il provveditore si è attenuto a quanto disposto dal citato ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 282 del 1969 che chiaramente si riferisce ai componenti della commissione come persone e non come associazione, nonché al criterio sancito con la circolare n. 122, prot. 23788/245-M dell'8 aprile 1971, secondo la quale i nuovi componenti devono essere scelti fra quelli proposti dalle organizzazioni sindacali delle quali erano rappresentanti i membri uscenti.

Si è trattato, pertanto, di un'automatica sostituzione dei due membri sorteggiati con nominativi appartenenti alle stesse organizzazioni alle quali appartenevano i sorteggiati stessi, né è stata operata alcuna preferenza a discapito di alcuna organizzazione sindacale.

Recentemente nella commissione di cui all'articolo 3 della legge n. 282 del 1969 è stato incluso il rappresentante della UIL per la parte integrata della commissione stessa per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Il rappresentante della UIL è altresì presente in altre commissioni funzionanti presso il provveditorato di Grosselo.

Il Ministro: MALFATTI.

FRASCA. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere se sia vero che il movente dell'attentato al quale fu sottoposto, il 13 giugno dello scorso anno, il sostituto procuratore generale della corte d'appello di Catanzaro, non sarebbe da ricercarsi, come allora si disse, nell'intento di compiere un'azione di rappresaglia, nei suoi confronti, da parte di elementi della malavita organizzata, che avrebbe tentato di « punire » un magistrato integerrimo, ma nella predeterminata volontà di una vera e propria vendetta organizzata contro di lui da uno dei due *clan* di mafiosi che operano nella zona di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e che gli rimprovererebbero di proteggere la « cosca » avversaria.

È da precisare che la presenza di questi due *clan* in Marina di Gioiosa Ionica si è fatta avvertire, negli ultimi tempi, con una serie di delitti che hanno dato luogo, poi, ad una vera e propria faida, con ben quattro omicidi in meno di un anno.

La situazione di pericolo in cui si troverebbe, perciò, il suddetto magistrato non sarebbe sfuggita allo stesso procuratore generale della corte d'appello di Catanzaro, il quale da tempo avrebbe chiesto alla Corte di cassazione il suo allontanamento dalla Calabria, disponendo, intanto, che egli venisse scortato in ogni suo movimento e che l'abitazione dello stesso fosse permanentemente sorvegliata.

Da quanto è dato sapere, al procuratore generale della corte d'appello di Catanzaro, non dovrebbe essere sfuggito neanche che il suo sostituto avrebbe assistito la predetta cosca di mafiosi nell'acquisto di un grosso appezzamento di terreno, fino al punto di presenziare alla stipula del compromesso e firmare, poi, parte degli assegni con i quali è stato versato il prezzo dell'acquisto di lire 96 milioni.

Se tutto ciò è vero, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, al fine di colpire questa e simili connivenze tra rappresentanti dei pubblici poteri e delinquenza organizzata in Calabria, le quali, senza dubbio, favoriscono l'estendersi del fenomeno mafioso (della cui sempre più robusta presenza si è avuta, proprio in questi giorni, una ennesima testimonianza con il sequestro del sindaco di Fuscaldo), offuscano la limpidezza della nostra magistratura, creano sfiducia nelle istituzioni del paese e turbano la coscienza della pubblica opinione. (4-05932)

RISPOSTA. — A seguito delle indagini effettuate in relazione all'attentato dinamitardo commesso contro il dottor Guido Cento, la procura generale di Catanzaro ritenne che i fatti riferiti in sede di indagini di polizia sul conto del magistrato medesimo fossero suscettibili di valutazione in sede disciplinare e ne riferì ai titolari dell'azione disciplinare.

Fu, pertanto, promossa l'azione disciplinare contro il dottor Cento per i seguenti motivi: « per avere mancato ai suoi doveri e tenuto un comportamento tale da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario per avere intrattenuto rapporti di amicizia con i sei fratelli Mezzaferrò, noti come elementi appartenenti alla mafia della zona jonica della Calabria, tutti sottoposti a misure di prevenzione e quattro di essi anche a procedimento

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

penale quali imputati di associazione a delinquere e contrabbando di sigarette ».

Nel contempo il Consiglio superiore della magistratura, di sua iniziativa, promosse la procedura di trasferimento di ufficio del dottor Cento, procedura conclusasi con la destinazione del magistrato, con funzioni di consigliere, alla corte d'appello di Venezia, dove assunse possesso il 13 febbraio 1974.

Dopo la presa di possesso, il dottor Cento chiese ed ottenne il collocamento in aspettativa per infermità per giorni 120 con decorrenza 1° marzo 1974 e fu posto fuori ruolo dal 1° maggio successivo; il 28 giugno 1974 il predetto magistrato ha proposto istanza per essere riammesso in servizio al termine della aspettativa. Il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora esaminato tale richiesta.

Si fa presente, infine, che la competente sezione del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 24 giugno 1974 ha dichiarato il dottor Guido Cento responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli ha inflitto la sanzione della rimozione.

Non risulta che il dottor Cento abbia ancora proposto ricorso per Cassazione verso il detto provvedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ZAGARI.

GALLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ordinanza del Consiglio di Stato emessa in data 2 aprile 1974 e con la quale veniva accolta la domanda incidentale sollevata dai comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Fermo e relativa alla sospensione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto della Malpensa « limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati che non riguardano la nuova aerostazione passeggeri, la nuova aerostazione merci, l'ampliamento del piazzale sosta veicoli, il collegamento della viabilità ordinaria, la depurazione della rete fognante, ossidigestione e le centrali tecnologiche, sempreché dette opere non condizionino la soluzione definitiva delle infrastrutture di volo di cui al piano generale ».

L'interrogante chiede, anche in relazione alle questioni rimaste irrisolte nella discussione svoltasi il 26 novembre 1973 sulla interpellanza da lui presentata, se il ministro ritenga che l'ubicazione prevista per la

nuova aerostazione passeggeri prefigurati e pregiudichi la soluzione definitiva delle infrastrutture di volo e in modo particolare la terza pista prevista dal decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 351. (4-10267)

RISPOSTA. — Gli espropri in atto per l'ampliamento dell'aeroporto di Milano Malpensa riguardano le aree necessarie per realizzare le seguenti opere: la nuova aerostazione merci, l'ampliamento del piazzale sosta veicoli, il collegamento della viabilità ordinaria, la depurazione della rete fognante, ossidigestione e le altre centrali tecnologiche, approvate con decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 351.

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella seduta del giorno 2 aprile 1974 ha accolto la domanda di sospensione limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati che non riguardano le opere sopracitate.

I lavori da realizzare, compresi quelli riguardanti la nuova aerostazione passeggeri, non condizionano la soluzione definitiva di tutte le infrastrutture di volo di cui al piano regolatore generale.

Il Ministro: PRETI.

GARGANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del gravissimo disagio in cui si trova tutt'oggi la scuola anche per inadempienze amministrative, come le nomine degli incaricati a tempo indeterminato che alla data odierna non sono state ancora ultimate;

se ritenga opportuno, anche al seguito dei solenni impegni assunti nel Parlamento dal Governo, provvedere con estrema urgenza all'organizzazione di un servizio straordinario nei mezzi e nei metodi al fine di espletare tutti gli adempimenti previsti dalle leggi precedenti la n. 477 del 30 luglio 1973 e cioè: la n. 831 del 28 luglio 1961, la n. 603 del 25 luglio 1966 e successive modificazioni, la n. 468 del 2 aprile 1968, la n. 1074 del 6 dicembre 1971 (le domande giacciono sigillate polverose in una stanza del Ministero) che prevedono sia l'ammissione in ruolo degli insegnanti abilitati con i normali esami di abilitazione, sia l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati con il corso speciale del 1973, allo scopo di assicurare veramente il regolare inizio del prossimo anno scolastico,

primo essenziale passo verso la normalizzazione dell'andamento di una scuola moderna ed efficiente. (4-08753)

RISPOSTA. — Si fa presente preliminarmente che, nonostante le difficoltà connesse alla mole degli adempimenti cui ha fatto riferimento l'interrogante, questa amministrazione ha da tempo ultimato le operazioni di nomina dei professori delle scuole medie e degli istituti tecnici, in applicazione della legge n. 831 del 28 luglio 1961. Per questi ultimi istituti restano ancora da conferire solo le nomine derivanti da alcune graduatorie, che solo recentemente si è reso possibile predisporre a seguito del reperimento di nuove cattedre e posti orario.

Per quanto concerne, in particolare, le scuole medie, sono anche in corso, nei limiti dei contingenti stabiliti per legge, le nomine previste dall'articolo 7 della legge n. 603 del 25 luglio 1966; a tal fine sono già state inviate oltre 23 mila lettere per invitare gli interessati alla scelta delle sedi, che verranno assegnate non appena saranno completate le operazioni di trasferimento dei professori di ruolo.

Per il settore dell'istruzione tecnica, le nomine degli insegnanti inclusi nelle graduatorie, compilate ai sensi e per gli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 468, ed ammesse a registrazione dalla Corte dei conti, sono state conferite tutte entro il 31 luglio 1973; le nomine degli insegnanti compresi nelle graduatorie in attesa di registrazione, sono state, invece, effettuate nel corso dell'anno 1973 e nei limiti delle cattedre e posti orario appositamente accantonati, a norma dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che consente, com'è noto, il conferimento delle nomine stesse anche in pendenza della registrazione delle relative graduatorie.

Occorre, ad ogni modo, considerare che il susseguirsi, in questi ultimi tempi, delle varie leggi speciali per l'assunzione di personale insegnante in possesso di determinati requisiti — giustificate dall'esigenza di un più rapido reclutamento del personale in questione — ha determinato molteplici ed obiettive difficoltà, alle quali non sempre è possibile far fronte con la dovuta tempestività, attese le carenze strutturali e le deficitarie dotazioni organiche degli uffici.

Questa amministrazione sta cercando, comunque, nel migliore dei modi di trovare adeguate soluzioni sia all'organizzazione de-

gli uffici operativi, sia al problema dello snellimento delle procedure, al fine di assicurare un regolare funzionamento della scuola e soddisfare, nello stesso tempo, le legittime aspettative del personale docente.

Il Ministro: MALFATTI.

GIOMO E QUILLERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale motivo agli insegnanti collocati a riposo prima del 30 luglio 1973, non sia stato ancora corrisposto l'assegno perequativo di cui all'articolo 12 della legge delega sullo stato giuridico del personale della scuola n. 477. (4-10199)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone l'attribuzione di un assegno annuo pensionabile — a decorrere dal 1° settembre 1973 — al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

Di conseguenza, l'estensione del beneficio al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 30 luglio 1973, non è possibile in via amministrativa.

Il Ministro: MALFATTI.

GIOMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se abbiano un qualche fondamento le notizie relative ad una « ristrutturazione » — che sarebbe allo studio — delle truppe alpine nel senso che si vorrebbero ridurre a tre le attuali cinque brigate.

In caso positivo, se ritenga dover immediatamente soprassedere a tale ventilato provvedimento che ridurrebbe le citate truppe a entità talmente esigua da far supporre che tutto ciò sia il preludio della loro scomparsa.

Le preoccupazioni dell'interrogante si estendono inoltre al criterio nel sistema di arruolamento applicato in questi ultimi tempi; infatti, mentre prima si seguiva un rigido criterio selettivo nel senso che nel corpo degli alpini venivano accettati solo giovani nati e vissuti in montagna, ora, pare che elementi impreparati e disadattati anche psicologicamente alla montagna vengano incorporati in tali reparti con la logica conseguenza di illanguidire il particolare spirito alpino.

Detto spirito sussiste e viene rinvigorito dopo il congedamento dei giovani attraverso le associazioni di arma.

È da notare che l'associazione nazionale alpini conta oltre 250 mila iscritti.

Dette associazioni costituiscono preziosi centri di interesse e di raccolta per i giovani congedati, ai quali non si può lasciare come alternativa il torbido richiamo delle formazioni estremiste di destra o di sinistra.

V'è inoltre da considerare un grande problema di ecologia umana: le truppe alpine che, si ribadisce, debbono essere reclutate fra gente di montagna, con criteri regionali o addirittura di zona, contribuiscono a tutelare quelle culture montane legate a tradizioni preziose che non possono essere soffocate e livellate.

Importantissimo infine il fatto che gli alpini sono considerati dal comando NATO fra le truppe più valide. (4-10428)

RISPOSTA. — L'esigenza di conferire allo strumento difensivo nazionale una configurazione quantitativamente e qualitativamente compatibile con le risorse umane e finanziarie messe a disposizione dal paese ha reso necessaria una serie di studi di ristrutturazione, che coinvolgono le tre forze armate in tutte le loro componenti.

Per quanto riguarda l'esercito, ciò potrà rendere necessari alcuni sacrifici che incideranno in misura pressoché analoga sulle varie unità, allo scopo di assicurare un equilibrato dosaggio tra le varie componenti operative. In ogni caso si avrà cura di garantire e salvaguardare il prezioso patrimonio di tradizioni di cui ciascuna arma e specialità è depositaria.

Circa il lamentato inserimento nei reparti delle truppe alpine di personale impreparato e disadattato alla vita di montagna, si chiarisce che l'inconveniente è da porsi in relazione soprattutto al sensibile processo di urbanizzazione in atto nei distretti alpini, nei quali esclusivamente vengono effettuati i reclutamenti, ad eccezione di pochissimi elementi per i quali sono richiesti particolari requisiti tecnici non sempre reperibili fra le popolazioni di montagna.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto sta accadendo nel provveditorato agli studi di Ascoli Piceno per quanto concerne la situazione degli insegnanti abilitati a tempo indeterminato. Risulta, infatti, che non è stata minimamente rispettata l'ordi-

nanza ministeriale del 5 marzo 1973 nonché la circolare ministeriale a chiarimento n. 140 del 17 maggio 1973, nonché il principio generale del rispetto della graduatoria permanente. (4-07374)

RISPOSTA. — Si fa presente che la commissione incarichi e supplenze per la provincia di Ascoli Piceno ha operato nel pieno rispetto dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1973; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 29 della citata ordinanza ministeriale, essa si è attenuta a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 140 del 17 maggio 1973, che ha chiarito alcuni dubbi circa l'esatta interpretazione del suddetto articolo.

Le operazioni della commissione sono state attentamente seguite oltre che dal provveditore agli studi, anche dai sindacati e dagli stessi insegnanti riuniti in delegazioni in modo che ognuno ha avuto la possibilità di rendersi conto della regolarità dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne in particolare le assegnazioni delle sedi agli insegnanti abilitati a tempo indeterminato si è potuto verificare in qualche caso, proprio per l'osservanza delle precedenze previste dal citato articolo 29, che alcuni insegnanti abbiano avuto sedi migliori di altri che li precedevano in graduatoria.

Ciò, tuttavia, è stato determinato dal diverso momento in cui gli insegnanti hanno perduto il posto (con conseguente acquisizione del diritto alla sistemazione) e non dal mancato rispetto dell'ordine di graduatoria.

Il Ministro: MALFATTI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore della signora D'Aniello Carmelina, vedova Landi, nata a Salerno il 16 febbraio 1921, pratica contrassegnata col n. 9056759. (4-09495)

RISPOSTA. — Con istanza prodotta il 10 luglio 1971, Donato Landi ebbe a chiedere pensione di guerra, assumendo di aver contratto nefrite durante la prigionia subita in Germania, nel corso dell'ultimo conflitto.

In conseguenza, venne dato corso alla istruttoria preliminare al fine di acquisire la necessaria documentazione matricolare e

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

sanitaria dell'interessato; nel contempo, inoltre, fu disposta la prescritta visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli.

Tale visita, però, non poté essere eseguita per il sopraggiunto decesso dell'istante avvenuto il 6 novembre 1971.

Pertanto, nessun provvedimento si è reso possibile sinora adottare anche perché, successivamente alla data di morte del Landi, non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte dei suoi familiari.

Infatti, malgrado le più accurate ricerche, non è stata rintracciata l'istanza con cui la signora Carmelina D'Aniello, quale vedova del suindicato ex militare, avrebbe chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra o, quanto meno, la definizione della pratica n. 9056759/D già intestata al defunto marito.

Ciò stante, sarebbe opportuno, allo scopo di effettuare ulteriori accertamenti, che la predetta facesse conoscere se la domanda in questione sia stata inviata a questa amministrazione con lettera raccomandata e, in caso affermativo, gli estremi di spedizione della medesima.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore della signora Toriello Giovanna vedova Palmintieri, pratica contrassegnata coi numeri di posizione 656449/C, 1512963/D. (4-09629)

RISPOSTA. — Dalla documentazione sinora acquisita al fascicolo istruttorio numero 1512963/Dir., non sono emersi elementi di giudizio idonei a comprovare la dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « nefrite e pleurite con scompenso cardiaco » che il defunto Alfredo Palmintieri ebbe ad assumere di aver contratto durante la prigionia subita in Africa nel corso dell'ultimo conflitto.

Infatti, il foglio matricolare relativo al predetto non contiene alcuna annotazione di ricoveri, né precisazioni in ordine alle malattie che il medesimo avrebbe sofferto durante la guerra 1940-45; inoltre, lo stesso interessato, al rientro dalla prigionia, non ebbe a dichiarare infermità di sorta, come emerge dal verbale d'interrogatorio redatto all'epoca del suo rimpatrio; infine, il com-

petente distretto militare di Salerno, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere che nella cartella personale del Palmintieri è custodita solo una dichiarazione di visita medica da cui risulta che il medesimo, alla scadenza dei sessanta giorni di licenza di rimpatrio, venne sottoposto ad accertamenti sanitari e riscontrato esente da infermità in atto e da postumi di pregresse affezioni.

Tuttavia, dato che la Giovanna Toriello, nel riproporre istanza di pensione quale vedova del suindicato ex militare, ha fatto pervenire due certificati medici in cui il dottor Vincenzo Della Corte ed il dottor Luigi Parisi attestano di aver curato il defunto Palmintieri per « nefrite, pleurite e scompenso cardiaco » sin dal 1946, si è ritenuto opportuno, prima di emettere una qualsiasi pronuncia formale in merito alle cennate infermità, effettuare accertamenti in proposito per il tramite dell'ufficio del medico provinciale di Salerno.

Si assicura l'interrogante che non appena conosciuto l'esito di tale istruttoria, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali all'ex direttore didattico a Benevento professor Dionisio Caggiano non ancora sia stata riliquidata la pensione nonostante il tempo trascorso dall'approvazione della relativa legge.

Il predetto è intestatario del certificato di pensione n. 4907268. (4-09647)

RISPOSTA. — S'informa l'interrogante che questo Ministero ha provveduto alla riliquidazione della pensione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, in favore dell'insegnante elementare Caggiano Dionisio.

Il relativo decreto è stato trasmesso alla ragioneria centrale di questo Ministero per gli ulteriori adempimenti, con elenco numero 4696 del 19 giugno 1974.

Il Ministro: MALFATTI.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere con quale fondamento giuridico si vorrebbe escludere

dall'assegno perequativo il personale docente delle scuole parificate ai fini del computo del contributo annuo concesso dallo Stato in base alle convenzioni di parifica.

L'interpretazione restrittiva oltre ad essere in aperto contrasto con le disposizioni di legge che regolano la materia per il personale della scuola di Stato, apparirebbe chiaramente discriminatoria e punitiva verso una categoria che pur assolvendo ad una funzione pubblica già viene privata dello stato giuridico e delle conseguenti garanzie e vantaggi previsti per i pubblici dipendenti.

L'interrogante chiede altresì di sapere come mai dal 1° ottobre 1970 non sia stato ancora adeguato, in applicazione delle vigenti convenzioni, il contributo base concesso alle scuole parificate, parallelamente ai miglioramenti economici conseguiti dal personale della scuola di Stato.

Le invocate insufficienze della disponibilità di bilancio appaiono del tutto pretestuose in quanto l'aumento della scolarità e l'incremento annuo della popolazione scolastica hanno posto ben più rilevanti problemi di disponibilità di bilancio per la scuola di Stato, alle quali si è regolarmente e puntualmente fatto fronte.

Inoltre va rilevato che, nell'attuale carenza ed insufficienza di attrezzature, le scuole parificate svolgono una preziosa funzione di supplenza, che, specie nel settore delle scuole specializzate per sordomuti e subnormali in genere, è quasi del tutto sostitutiva per la quasi totale assenza della scuola pubblica.

Conseguentemente e almeno limitatamente a queste ultime istituzioni scolastiche lo Stato dovrebbe essere tenuto al rimborso integrale non solo degli stipendi ma anche degli oneri riflessi e delle spese per il personale non insegnante tanto più che lo Stato utilizza per una funzione propria anche impianti e sussidi scolastici che gratuitamente vengono messi a disposizione dagli enti che gestiscono le scuole specializzate. (4-08014)

RISPOSTA. — Si premette che gli enti gestori delle scuole parificate sono tenuti a corrispondere al personale insegnante alle stesse adibito lo stipendio stabilito per legge (articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577), nonché, come prevede l'articolo 6 della vigente convenzione, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e, per quanto concerne gli insegnanti delle scuole speciali, i compensi di

cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 466.

Per l'estensione al predetto personale anche del cosiddetto assegno perequativo - concesso al personale delle scuole statali a norma della legge n. 477 del 30 luglio 1973 - questo Ministero fin dallo scorso mese di aprile, ha invitato i provveditori agli studi a procedere, con la massima urgenza, alla stipula con gli enti gestori di atti modificativi delle convenzioni, disponendo che in tali atti venisse fatta esplicita menzione dell'assegno in parola, in aggiunta alle altre voci di stipendio.

Ai provveditori agli studi sono state altresì impartite istruzioni affinché, sulla base delle intese raggiunte con il Ministero del tesoro, i contributi, già assegnati a ciascuna scuola elementare parificata, fossero maggiorati in ragione del 32 per cento e la decorrenza della maggiorazione medesima venisse fissata al 1° settembre 1973, per le convenzioni vigenti a tale data, ed al 1° ottobre 1973 per le convenzioni stipulate a quest'ultima data.

Si fa presente, infine, che, con effetto dal 1° ottobre 1970, i contributi alle scuole in questione sono stati adeguati ai miglioramenti economici conseguiti dal personale insegnante, in relazione alle integrazioni che il Ministero del tesoro ha concesso di volta in volta sull'apposito capitolo di bilancio, allo scopo di far fronte al maggiore onere, sostenuto dall'ente gestore, in occasione dell'aumento dell'indennità integrativa speciale.

Il Ministro: MALFATTI.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere su quale fondamento giuridico si basi la decisione che intenderebbe vietare ai soli insegnanti della scuola magistrale di usufruire dell'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico.

Una siffatta determinazione non solo ignorerrebbe le cattedre di fatto esistenti, istituite legalmente, ma rappresenterebbe anche una assurda discriminazione ai danni di una modesta aliquota di docenti in possesso di tutti i requisiti necessari e con diversi anni di lodevole servizio.

Non v'è dubbio che la richiamata norma dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 nel disporre la sistemazione in ruolo « degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie » abbia inteso comprendere

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

le scuole magistrali, formalmente riconosciute come scuole secondarie dallo stesso Ministero della pubblica istruzione con il definitivo inquadramento nel settore dell'istruzione classica. Sono stati infatti istituiti corsi abilitanti, validi tanto per le scuole secondarie, quanto per le scuole magistrali; vi sono insegnanti con incarico a tempo indeterminato in scuole superiori con il completamento della cattedra nelle scuole magistrali; taluni docenti sono stati trasferiti dalle scuole secondarie alle scuole magistrali per soppressione di cattedre o riduzione di orario; i programmi di insegnamento delle scuole magistrali sono comuni a quelli dell'istituto magistrale, nelle discipline analoghe; ed infine sembra che siano intervenute anche decisioni del Consiglio di Stato che riconoscono il titolo rilasciato dalle scuole magistrali come titolo di grado superiore.

Né può invocarsi il mancato espresso richiamo delle scuole magistrali della norma surrichiamata. Sarebbe stato superfluo e pleonastico, così come è stato ritenuto per gli istituti professionali di Stato, nei confronti dei quali non si è avuta la minima esitazione a riconoscere l'estensibilità della norma dell'articolo 17 su ripetuto.

Per i motivi esposti e per evitare che venga ulteriormente esasperata la tensione esistente nella categoria, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga porre immediato riparo alla « omissione », mediante l'inclusione nei provvedimenti in via di attuazione ai sensi della legge n. 477 del 1973 del personale insegnante della scuola magistrale, contestualmente alla emanazione dei provvedimenti delegati e con la stessa decorrenza ai fini della sistemazione in ruolo. (4-08767)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti segnalati dall'interrogante in merito alla situazione del personale docente delle scuole magistrali statali, compresa quella secondo il metodo Montessori, sono da attribuire ad antiche carenze organizzative e normative, tuttora riscontrabili nelle strutture scolastiche di tali istituti, carenze che questa Amministrazione sta cercando, almeno in parte, di eliminare.

Per quanto riguarda, in particolare, la applicazione a favore del predetto personale delle norme di cui all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente l'immissione nei ruoli ordinari, si informa che l'Amministrazione ha predisposto un apposito schema di decreto — attualmente

all'esame del consiglio superiore di questo Ministero — il quale, per la prima volta, fissa gli obblighi di insegnamento e determina le tabelle organiche delle otto scuole magistrali statali esistenti, stabilendo il numero delle cattedre e dei posti orari, spettanti ad ogni singola scuola, in corrispondenza delle classi effettivamente funzionanti.

Tale provvedimento, non appena perfezionato ed approvato dai competenti organi di controllo — ai quali verrà inviata subito dopo l'acquisizione del parere del succitato consiglio superiore — consentirà la estensione automatica agli insegnanti delle scuole in questione dei benefici previsti dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Il Ministro: MALFATTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che con insistenza, quotidianamente, ormai da troppi mesi non c'è città piccola o grande, in Italia, che si salvi dai manifesti affissi abusivamente e dalle scritte sui muri degli edifici pubblici e privati — quali iniziative si intendano ulteriormente adottare in ottemperanza agli articoli 26 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto 18 luglio 1931, numero 773) il cui articolo n. 113 è stato recentemente dichiarato costituzionale proprio per quanto attiene in comma quinto « le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente »;

quali provvedimenti si intendano predisporre per un effettivo divieto di scritte sui muri per perseguire i responsabili.

(4-08311)

RISPOSTA. — In base all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, rientra nella competenza delle amministrazioni comunali far rimuovere le affissioni abusive, elevando contravvenzioni nei confronti dei responsabili e addebitando loro le spese eventualmente sostenute per la rimozione.

Gli organi di polizia, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in relazione all'articolo 113, 5° comma, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché sulla base della legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente la propaganda elettorale, svolgono

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

assidua opera di vigilanza, soprattutto in occasione di manifestazioni pubbliche, per impedire l'affissione di manifesti fuori degli spazi consentiti o l'imbrattamento con scritte sui muri degli edifici pubblici e privati.

I contravventori vengono perseguiti con denuncia dell'autorità giudiziaria, anche ai sensi dell'articolo 663 del codice penale; contestualmente, viene informata l'amministrazione comunale affinché provveda al distacco dei manifesti abusivi o alla cancellazione delle scritte.

Per i suesposti motivi, nel 1973 sono state denunciate 812 persone, e 282 nei primi cinque mesi del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

MAGNANI NOYA MARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che in data 29 maggio 1974 a Nuoro, durante una manifestazione antifascista promossa dalle organizzazioni sindacali per esprimere lo sdegno della popolazione per la strage di Brescia, dalle finestre della sede del MSI, sita vicino a piazza Mazzini ove la manifestazione aveva luogo, venivano sventolati gagliardetti fascisti, mostrate minacciosamente bombe *molotov*, lanciati sassi sulla folla; che la polizia invece di intervenire contro i provocatori, lanciava candelotti lacrimogeni ad altezza d'uomo ed effettuava violente cariche contro i manifestanti democratici arrestando successivamente alcuni giovani antifascisti — il giudizio del ministro sul comportamento delle forze della polizia di Nuoro, che sono venute meno al loro dovere di mantenere l'ordine pubblico contro le violenze e le provocazioni fasciste ed alla loro funzione di salvaguardia delle istituzioni repubblicane.

(4-10283)

RISPOSTA. — Durante la segnalata manifestazione antifascista del 29 maggio 1974, a Nuoro si sono svolti alcuni tafferugli, nel corso dei quali le forze dell'ordine sono state costrette a fare uso di candelotti lacrimogeni, allo scopo di sottrarsi alla pressione di alcuni gruppi estremisti.

Nel corso di tali incidenti, i tutori dell'ordine, che si sono comportati con moderazione e senso di responsabilità, hanno avuto 18 feriti, uno dei quali, e precisamente un maresciallo di pubblica sicurezza,

in modo grave. Dei dimostranti, solo uno riportava lesioni guaribili in sette giorni.

A parte tali episodi isolati, la manifestazione dei lavoratori e degli aderenti ai partiti democratici si svolgeva presso la piazza antistante il palazzo di giustizia, nel massimo ordine.

I fatti sono stati riferiti alla competente autorità giudiziaria, alla quale sono stati denunciati 18 elementi della sinistra extraparlamentare, autori di vari reati; contro uno di essi, il giudice istruttore ha emesso mandato di cattura, in quanto ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni del citato sottufficiale di pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

MANCUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che il signor Giummulè Luigi, nato a Enna il 22 febbraio 1906, ivi residente in via Piazza Armerina, n. 6 — profugo dell'Egeo (Rodi) — dal gennaio 1940 al giugno 1948 prestò servizio presso il comune di Rodi, quale custode (quinta categoria ruolo comunale); che abbandonò detto impiego per avere optato per la cittadinanza italiana, giusto le clausole del trattato di pace; e che dal suo rimpatrio, avvenuto il 31 luglio 1948, fino alla data di assunzione presso il comune di Enna, in data 17 febbraio 1950, non ha percepito stipendio alcuno neanche a carattere alimentare;

2) se trovi giustificato il fatto che, nonostante le ripetute richieste avanzate dall'interessato, in data 17 aprile 1956 e 15 ottobre 1965, il Ministero non abbia mai dato una risposta;

se ritenga opportuno, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 957, articolo 2, far disporre la liquidazione delle competenze spettanti e precisamente dall'11 maggio 1945 al 31 luglio 1948, per il servizio indispensabile prestato presso il cimitero cattolico per la tutela delle salme di civili e militari, e dall'agosto 1948 al 31 marzo 1950, data di assunzione presso il comune di Enna;

se sia a conoscenza, inoltre, che i periodi anzi accennati, il Ministero del tesoro, con foglio n. 336163 del 27 aprile 1971 li ha riconosciuti utili ai fini pensionistici, consolidando il principio del diritto alla liquidazione di tutte le competenze.

(4-10254)

RISPOSTA. — Il signor Luigi Giummulè, profugo dell'Egeo, custode di 5^a categoria, di ruolo, prestò la sua attività presso il comune di Rodi fino al 10 maggio 1945, data di cessazione dall'amministrazione italiana nell'isola omonima.

Il predetto, in seguito fu trattenuto, fino al 26 luglio 1948, dal Ministero della difesa, che gli liquidò la somma di lire 46.908 per la inumazione dei militari italiani deceduti nell'isola.

Dopo il rimpatrio, avvenuto nell'anno 1948, l'interessato chiese e ottenne — nel febbraio del 1950 — di essere collocato presso il comune di Enna.

Per quanto concerne la corresponsione degli assegni arretrati va precisato che questi ultimi erano dovuti ai profughi rimpatriati che avessero dimostrato di non aver svolto alcuna attività lavorativa dalla data di cessazione del servizio presso il comune di provenienza a quella di reimpiego presso un ente locale del territorio nazionale.

Poiché tale circostanza non fu a suo tempo dimostrata dal Giummulè con idonea documentazione, è mancata la possibilità di disporre l'erogazione dei predetti assegni, il cui capitolo di spesa, per altro, è stato ormai definitivamente eliminato dal bilancio di previsione dello Stato.

Riguardo, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, si osserva che il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi 1945-1948 e 1948-1950 è stato effettuato in base a normativa diversa da quella concernente la corresponsione degli assegni arretrati e, cioè, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, intesa a evitare ogni soluzione di continuità sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato: Russo
VINCENZO.

MATTEINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso:

che con decreto ministeriale 2 maggio 1974 le importazioni di numerosi prodotti sono state assoggettate a partire dal 7 maggio al versamento in contanti presso la Banca d'Italia di un deposito infruttifero vincolato per la durata di 180 giorni consistente in una somma pari al 50 per cento del valore CIF della merce importata;

che tra le voci tessili colpite dal provvedimento figurano i fasci da fiocco di fibre

tessili sintetiche ed artificiali (voce doganale 56.02). (Detti fasci di fibre tessili continue sono ottenuti mediante il passaggio attraverso una trafila con un gran numero di fori di materie derivate dalla distillazione del carbon fossile o del petrolio oppure dalla cellulosa e sono usati per fabbricare fibre sintetiche ed artificiali discontinue);

che appare evidente come nel ciclo tessile i suddetti materiali costituiscono alla pari di qualsiasi altra fibra una materia prima destinata ad essere trasformata in nastro pettinato o cardato nell'ambito di una fase antecedente a quella della filatura;

che risulta pertanto assolutamente inspiegabile l'inclusione dei fasci di fibre sintetiche e artificiali nella lista dei prodotti soggetti al deposito cauzionale, tanto più che ne sono stati esclusi, proprio perché considerati materia prima, i nastri pettinati o cardati di fibre tessili sintetiche e artificiali (voce doganale 56.04), che si ottengono, com'è noto, dalla trasformazione dei « fasci » e quindi assumono rispetto a questi la caratteristica di semilavorati;

che questo trattamento abnorme delle importazioni delle suddette materie tessili determina uno stato di gravissimo disagio per l'industria tessile pratese nei diversi comparti interessati in quanto le aziende specializzate nella trasformazione dei fasci di fibre in nastro pettinato vedono precludersi ogni possibilità di lavoro per effetto del provvedimento in questione che assurdamente assoggetta a deposito cauzionale la materia prima importata lasciando libera l'importazione del suo semilavorato; e in quanto perdurando l'inoperosità degli impianti alimentati prevalentemente dalle materie provenienti dall'estero — basti pensare che l'importazione nazionale di fasci di fibre sintetiche ed artificiali ha superato nel 1973 i 42 miliardi di lire — si verrà a determinare a brevissima scadenza nei confronti di tali aziende una situazione di crisi permanente di lavoro con conseguenze gravissime per l'occupazione di centinaia di addetti;

dato per certo che in una situazione di tale precarietà, il permanere nella lista delle merci soggette al deposito previo all'importazione di una materia prima indispensabile a gran parte dell'industria tessile pratese quale i fasci di fibre sintetiche ed artificiali — inseriti inizialmente forse per un banale e grossolano errore di valutazione — rischia di travolgere numerose aziende trasformatrici ed utilizzatrici in una crisi di dimensioni tali da

pregiudicarne irreparabilmente le capacità operative dell'industria tessile di Prato —

se non vogliono porre come esigenza primaria ed indifferibile per la sussistenza delle aziende pratesi la cancellazione dalla lista dei prodotti assoggettati al deposito previo all'importazione della voce doganale 56.02 (fasci da fiocco di fibre tessili artificiali e sintetiche). (4-10316)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'interrogante, nel far presente che i fasci da fiocco di fibre sintetiche e artificiali costituiscono materia prima per le industrie pratesi utilizzate per la trasformazione in nastro pettinato, chiede che detti materiali vengano esclusi dalla lista delle merci assoggettate, per l'importazione, alle disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 1974 (deposito preventivo del 50 per cento).

Al riguardo si comunica che i numerosi problemi posti dal predetto decreto istitutivo del deposito, riguardanti vari settori economici e varie voci doganali, sono stati esaminati in sede tecnica in varie riunioni, da funzionari di questo Ministero con la partecipazione di rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

La questione prospettata dall'interrogante, in particolare, è stata riconosciuta fin dall'inizio meritevole della massima considerazione ed avrebbe trovato rapida soluzione se non fossero intervenute difficoltà di ordine generale che non hanno consentito, in linea di principio, la emanazione di un primo provvedimento di modifica della lista allegata al decreto di cui trattasi, difficoltà, per altro, riconfermate in una recente riunione interministeriale, ed apparse suscettibili di superamento a brevissima scadenza.

Lo scrivente ritiene, comunque, che alla luce dei primi risultati dell'applicazione del succitato decreto, che saranno noti all'inizio del prossimo autunno e si auspicano favorevoli ai fini di un riequilibrio della nostra bilancia commerciale, si possa senz'altro prendere favorevolmente in esame l'esclusione dalla lista attualmente in vigore dei prodotti in parola.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTEOTTI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno consentito il rilascio di licenza per un esercizio di

bar-caffè e superalcolici a nome di Antonelli Antonio nella piazza Vittorio Veneto della frazione di Papiano nel comune di Marsciano (Perugia), a solo 7 metri di distanza da altro bar-caffè in attività da oltre 12 anni, in violazione delle leggi vigenti in materia e per sapere se l'Antonelli abbia potuto beneficiare di qualche concessione speciale forse perché particolarmente « protetto » a livello locale o provinciale. (4-08946)

RISPOSTA. — Nessuna nuova licenza per l'esercizio di un bar è stata rilasciata ad Antonio Antonelli, che è stato solo autorizzato a subentrare nella conduzione di un locale già esistente, ottenendo di mutarne la categoria da « osteria » in « bar-caffè ».

Del resto, la medesima procedura è stata seguita dal titolare del bar poco distante, il quale ha rilevato a suo tempo la gestione di un'osteria; la vicinanza tra i due locali è quindi una situazione che già preesisteva.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
LEPRE.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei militari che hanno distribuito nelle caserme di Foggia il volantino di cui si riporta integralmente il testo e la cui fotostatica è a sua disposizione:

« Al di là della retorica ufficiale, questo 25 aprile, 29° anniversario della vittoria della guerra partigiana antifascista e antinazista, deve significare per noi una riflessione profonda e un impegno di coscienza rivolta ad afferrare il senso degli avvenimenti politici italiani di questo periodo e a prendere in essi una parte attiva e responsabile. La Resistenza ha insegnato che cosa è un esercito al servizio del popolo. Questo patrimonio di lotta democratica ed antifascista all'interno dell'esercito appartiene a noi militari di leva.

Contro le attuali manovre delle forze politiche reazionarie delle gerarchie militari, tendenti ad una ristrutturazione delle forze armate, attraverso la creazione di reparti "specializzati" a reprimere la nostra volontà di militari di leva di opporci ad ogni tentativo autoritario e ad ogni tradizione ed uso antidemocratico delle forze armate.

Ciò soprattutto ora che la Democrazia cristiana manovra apertamente per dare una sterzata anticostituzionale al quadro politico

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

generale utilizzando a questo fine l'operazione *Referendum*, in oggettiva alleanza con i fascisti, l'ondata terroristica fomentata da forze tutt'altro che misteriose, e perfino la tensione artificiosa creata alle frontiere con la Jugoslavia.

Questo 25 aprile è un'occasione per dire no ai piani fascisti e della democrazia cristiana, al tentativo di ricacciare indietro il movimento operaio. Celebriamolo rafforzando la nostra solidarietà di classe con i fratelli che ogni giorno si battono duramente contro lo sfruttamento e l'oppressione nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole, portando avanti concretamente i nostri compiti di lotta nelle caserme »

(Cicli 124/474, corso Roma, 59 - supplemento *Fronte Unito* - direttore responsabile Francesco Loasio. Autorizzazione tribunale di Venezia n. 499 del marzo 1972).

(4-10411)

RISPOSTA. — I competenti comandi hanno escluso che militari abbiano provveduto a distribuire, nell'ambito delle caserme di Foggia, il volantino riprodotto dall'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MIOTTI CARLI AMALIA, FIORET, SANTUZ E LINDNER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che l'abilitazione in matematica e fisica è titolo sufficiente per insegnare nel biennio degli istituti tecnici commerciali per ragionieri, mentre per insegnare nel triennio degli stessi istituti è richiesta l'abilitazione in matematica applicata - se sia a conoscenza che i provveditori di alcune città (come Napoli e Messina) hanno escluso dalla graduatoria degli abilitati parecchi insegnanti del biennio degli istituti tecnici commerciali, con abilitazione in matematica e fisica, essendo stata loro richiesta l'abilitazione in matematica applicata.

Per sapere altresì quali iniziative intenda prendere prima della scadenza delle domande d'insegnamento per il prossimo anno scolastico, onde evitare situazioni ingiuste e lesive del diritto degli insegnanti, come, ad esempio, la « non immissione in ruolo ».

(4-09412)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti segnalati dall'interrogante hanno avuto modo di verificarsi per una inesatta formulazione degli

insegnamenti indicati nella colonna 4, in corrispondenza della classe di abilitazione 36, di cui alla tabella A, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972; tale inesattezza ha fatto erroneamente ritenere - riflettendosi di conseguenza sul conferimento delle nomine da parte di alcuni provveditori agli studi, tra cui quelli citati nell'interrogazione - che l'abilitazione specifica per gli incarichi negli istituti tecnici fosse quella corrispondente alle classi 50 e 51 - e relative sezioni 50/a e 51/a - che sembravano abbracciare la totalità degli insegnamenti di matematica e fisica. Invero, nei succitati istituti, la cattedra di matematica generale, fisica (biennio), matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica (biennio) è unica e pertanto la relativa classe di concorso (XLVIII) - per l'ammissione alla quale l'ordinamento vigente richiede esclusivamente la classe 36 - non può che comprendere tutti gli insegnamenti sopra menzionati.

Infatti, opportune modifiche alla predetta tabella, disposte con il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, hanno integrato l'insegnamento di matematica applicata con quello di fisica, precedentemente omissso per mero errore materiale.

Tuttavia, una volta intervenute tali modifiche, si è verificato che gli insegnanti, ai quali erano stati conferiti incarichi sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, benché abilitati all'insegnamento di matematica e fisica (classe 50/a e 51/a) si sono trovati praticamente in servizio, così com'è avvenuto nei casi in cui ha fatto riferimento l'interrogante, senza il requisito dell'abilitazione per l'insegnamento della matematica applicata (classe 36), espressamente prescritto per l'inquadramento nei ruoli ordinari.

Per ovviare a siffatto inconveniente, per consentire, quindi, agli interessati di poter aspirare all'immissione in ruolo, a norma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, questa Amministrazione, in sede di ulteriori modifiche al citato decreto 2 marzo 1972, ha predisposto nella tabella B, per la classe di concorso di matematica applicata, la corrispondenza anche nelle classi di abilitazione 50/a e 51/a, così da estendere le possibilità di inquadramento in ruolo, nel posto occupato negli istituti tecnici commerciali per geometri, anche a coloro che si sono abilitati nei corsi speciali per l'insegnamento di matematica e fisica.

Al riguardo opportune istruzioni sono state impartite agli organi scolastici periferici con circolare n. 146 del 17 giugno 1974.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Si informa, infine, che il decreto ministeriale 18 giugno 1974, col quale sono state disposte le suaccennate ulteriori modifiche, è stato pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 176 del del 6 luglio 1974.

Il Ministro: MALFATTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è esatto che la nomina di Carlo Marinelli a direttore artistico del teatro comunale di Firenze, più che da motivi artistici, nasce da un'opera di carità, in quanto il professor Marinelli, andato di recente in pensione con una liquidazione complessiva di 50 milioni e un milione al mese di pensione, dopo 23 anni di lavoro in ragioneria, versa in precarie condizioni economiche; da qui l'insopprimibile slancio « sociale » di aiutarlo in qualche modo, affidandogli cioè la direzione artistica del Comunale fiorentino. (4-07296)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero non ha alcuna competenza per quel che concerne la nomina del direttore artistico degli enti autonomi lirici che, a norma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è attribuita al consiglio di amministrazione di ciascun ente.

Per quel che riguarda in particolare la nomina del professor Carlo Marinelli, non risulta che sia stato dato seguito alla designazione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: RIPAMONTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se è esatto che, in relazione alla crisi che travaglia il Comunale di Firenze per la nomina a direttore del professor Marinelli, quest'ultimo abbia preteso, date le sue precarie condizioni economiche (50 milioni di liquidazione, un milione e mezzo al mese di pensione):

1) uno stipendio di 400 mila lire al mese, con tasse e altro a carico dell'ente comunale;

2) una camera matrimoniale con bagno in un albergo di prima categoria, sei mesi nella città di Firenze, e gli altri sei mesi in Fiesole, dove il professore (lo ha spiegato) ha necessità di raccogliersi;

3) due segretarie;

4) l'obbligo di permanenza in teatro per soli tre giorni la settimana.

Per sapere se è esatto che tali condizioni sono state entusiasticamente approvate dal rappresentante della CGIL nel consiglio di amministrazione dell'ente, felice, fra l'altro, di poter concretamente aiutare un lavoratore della mente, divenuto simbolo di una società che, spietatamente, mette alla fame i propri figli (con più di un milione al mese di pensione) dopo nemmeno venti anni di lavoro.

(4-08176)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcuna competenza per quel che concerne la nomina del direttore artistico degli enti autonomi lirici che, a norma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1972, n. 800, è attribuita al consiglio di amministrazione di ciascun ente.

Per quel che riguarda, in particolare, la nomina del professor Carlo Marinelli, non risulta che sia stato dato seguito alla designazione.

Il Ministro: RIPAMONTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le voci, portate avanti anche dal *Corriere della Sera*, per cui alla base dell'indagine giudiziaria promossa dal giudice Violante di Torino, nei confronti di Edgardo Sogno, per cui « la medaglia d'oro della Resistenza » è costretta alla clandestinità, vi è il manifesto che lo stesso Sogno fece affiggere in Liguria, manifesto in cui si accusava l'attuale ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani di avere sottratto 250 milioni dalle casse della Federazione volontari della libertà, di cui Taviani è presidente. (4-11106)

RISPOSTA. — La questione a cui sembra alludere l'interrogante riguarda esattamente 232 milioni, oggetto di una controversia tra la Federazione italiana volontari della libertà e la società a responsabilità limitata Edital, editrice di *Europa libera*. Tale questione è tuttora oggetto di una causa civile, pendente presso il tribunale di Roma, determinata da fatti svoltisi interamente ed esclusivamente nel periodo di tempo anteriore al 1963, periodo in cui Paolo Emilio Taviani, attuale presidente della FIVL, non era neppure socio della Federazione stessa.

Il Ministro dell'interno: TAVIANI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in relazione all'attentato dinamitaro messo in atto il 10 maggio 1974 nei locali dell'ufficio riscossione imposte dirette di Ancona, via Podesti, ed ai danni che, per effetto della deflagrazione, sono stati inferti ai locali attigui, utilizzati da piccoli commercianti ed artigiani, se e quali provvidenze ritenga di dover erogare a sostegno delle aziende colpite, tanto più che la categoria degli artigiani e dei commercianti, in genere, aveva sopportato le conseguenze del lungo sisma da cui restò colpita, nel 1972, la città di Ancona. (4-10272)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per quanto di propria competenza, ha assegnato alla prefettura di Ancona un contributo straordinario di lire 15 milioni da distribuire, tramite l'ECA, alle famiglie che, a seguito del criminale attentato dinamitaro cui accenna l'interrogante, si sono venute a trovare in condizioni di particolare disagio economico.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

PALUMBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuna e necessaria l'istituzione a Salerno di una scuola magistrale statale per maestre di asilo, considerato che la città, dotata di istituti di istruzione di ogni ordine e grado, manca solo della scuola di cui sopra.

Fa presente che, allo stato, la segnalata lacuna è coperta da una scuola privata per la frequenza della quale, le allieve, tutte appartenenti ai ceti meno abbienti, sono costrette al pagamento di una retta di circa 140 mila lire che, costituendo un peso economico insopportabile, determina annualmente l'allontanamento dalla scuola di diverse allieve. (4-09291)

RISPOSTA. — Si fa presente che attualmente non è possibile accogliere la richiesta di istituire una scuola magistrale in Salerno, in quanto le otto scuole magistrali statali previste dalla legge n. 470 del 1° aprile 1958 sono tutte regolarmente funzionanti.

D'altra parte, la particolare struttura giuridica e pedagogica delle scuole magistrali ne rende oltremodo difficile l'istituzione.

Né è possibile autorizzare ulteriormente il funzionamento di sezioni staccate, come si è proceduto per qualche caso in questi ultimi anni, con prassi precaria e approssimativa.

Il Ministero è consapevole, anche in relazione all'attuazione della legge n. 444 del

18 marzo 1968, istitutiva della scuola materna statale, della necessità di un maggiore sviluppo delle scuole in questione ed al riguardo è del parere che i vasti problemi giuridici, pedagogici ed amministrativi possano trovare adeguata soluzione nell'ambito della riforma dell'istruzione secondaria superiore, che comprenderà ovviamente anche quella della scuola magistrale.

Il Ministro: MALFATTI.

PISICCHIO. — *Al Governo* — Per sapere se è a conoscenza di quanto sta avvenendo nella Corea del Sud, ove la popolazione sta vivendo momenti di vero terrore per la sorte dei sette cittadini condannati a morte per aver preso parte ad un presunto complotto contro il governo.

Se ritiene d'intervenire, in virtù della difesa dei diritti dell'uomo per chiedere la sospensione delle condanne.

Se ritiene altresì di assumere concrete iniziative per il riconoscimento della Repubblica popolare democratica di Corea da parte del Governo italiano. (4-10651)

RISPOSTA. — Il Governo italiano è a conoscenza di condanne a morte recentemente inflitte da tribunali sudcoreani contro cittadini accusati di aver infranto le disposizioni emanate dal governo di Seoul per limitare e reprimere l'attività dell'opposizione.

Pur senza voler interferire nei problemi interni di un altro paese, il Governo italiano non poteva restare indifferente dinanzi ad episodi di così drammatico contenuto umano. Esso è pertanto già intervenuto presso il governo di Seoul, in nome dei più alti principi umanitari di libertà, per chiedere che le condanne a morte non vengano eseguite, e che clemenza venga usata nei confronti degli oppositori al regime.

Per quanto concerne poi il problema del riconoscimento della Corea del Nord, la posizione italiana, in materia, resta quella espressa dal sottosegretario agli esteri onorevole Granelli, alla Commissione esteri della Camera il 16 maggio 1974, e cioè che l'Italia è favorevole al principio che ambedue gli stati coreani entrino al più presto a far parte dell'ONU e vengano riconosciuti da tutti gli altri paesi membri. Nel frattempo l'Italia non ha comunque difficoltà a mantenere e sviluppare con la Corea del Nord rapporti bilaterali, commerciali e culturali.

Il Ministro: ALDO MORO.

POLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come intenda risolvere il grave stato di agitazione del personale dei ruoli aggiunti del lotto.

Come è noto il personale in questione è ormai da diversi anni che ha impostato una azione sindacale per ottenere:

a) un trattamento assistenziale simile a quello degli altri impiegati dello Stato;

b) un periodo di congedo retribuito per ferie e la riduzione per i viaggi in ferrovia, nella misura e con le modalità stabilite per tutti gli impiegati dello Stato;

c) la responsabilizzazione diretta della persona che nei periodi di assenza del ricevitore assume la dirigenza della ricevitoria;

d) il riconoscimento ai fini della pensione e della liquidazione del fondo di previdenza delle anzianità acquisite durante il servizio prestato nei ruoli aggiunti.

L'interrogante chiede inoltre che venga affrontato con tutta urgenza il problema relativo all'abolizione del ruolo aggiunto la cui esistenza è fonte di ingiustizie e di sperequazioni.

A questo proposito basta pensare che nel ruolo aggiunto sono inclusi impiegati con quindici e più anni di anzianità, che pur essendo professionalmente preparati e ottimamente qualificati, vengono superati dai nuovi assunti, vincitori di concorso o appartenenti a categorie speciali, anche se questi hanno, almeno al momento dell'entrata in servizio, scarsa conoscenza dei compiti da svolgere. (4-10546)

RISPOSTA. — Va detto in premessa che non tutti i punti e gli argomenti, toccati dalla interrogazione, interessano il personale dei ruoli aggiunti del lotto, anche se l'attenzione prevalente è chiaramente rivolta alla cennata categoria.

Con riguardo perciò a tale personale, innanzitutto si riferisce che il ruolo aggiunto degli aiutoricevitori del lotto è stato istituito con legge 4 febbraio 1958, n. 40, ed è composto da quei commessi avventizi che, essendo già in servizio alla data dell'11 marzo 1958, avevano partecipato al concorso a 2.355 posti per aiutoricevitori ed erano risultati idonei e non vincitori.

Fanno altresì parte del medesimo ruolo anche quei commessi avventizi in servizio all'11 marzo 1958, che non avevano inteso o potuto partecipare allo stesso concorso.

Si tratta, per altro, di ruolo in corso di esaurimento, che è perciò ragionevole consi-

derare di durata limitata in quanto periodicamente i posti disponibili nella qualifica degli aiuto ricevitori vengono conferiti agli aiutoricevitori del ruolo aggiunto e ai commessi avventizi del lotto mediante esame colloquio vertente unicamente su materie di servizio.

L'attività prestata in tale posizione è senza dubbio riconosciuta valida ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, alla sola condizione che siano state versate le contribuzioni all'ente Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

Gli altri punti dell'interrogazione, ponendo l'accento su questioni di carattere economico e normativo, interessano evidentemente anche il personale di ruolo del lotto, e quindi i ricevitori e gli aiutoricevitori.

Al riguardo risulta preliminarmente utile il richiamo alla legge recentemente approvata dal Parlamento, n. 341 del 6 giugno 1973, recante norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto. In essa, diversi istituti attinenti al rapporto d'impiego, vengono disciplinati su basi nuove che modificano sostanzialmente la precedente normativa, operandosi quindi per tal via un concreto allineamento delle posizioni del personale del lotto a quelle previste dallo stato giuridico per il personale civile dello Stato.

Viene ad esempio riconosciuto ai ricevitori, agli aiutoricevitori, agli aiutoricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi, il diritto ad un mese di congedo ordinario retribuito, per ogni anno di servizio, così come adeguata regolamentazione trovano anche gli istituti del congedo straordinario e dell'aspettativa, nelle sue diverse modalità ed articolazioni.

Sotto il profilo del trattamento assistenziale, poi, va detto che tutti i dipendenti del lotto ne godono alla stregua degli altri dipendenti statali, con un onere che è interamente a carico del fondo anzidetto.

I predetti dipendenti possono quindi chiedere ed ottenere assegni straordinari dal su citato ente, che provvede anche alla concessione di borse di studio in favore dei figli di quegli impiegati che versano in disagiate condizioni economiche.

C'è infine il problema della responsabilità diretta della persona che assume la reggenza della ricevitoria durante l'assenza del titolare.

A questo proposito, ricordato che la responsabilità penale è sempre personale e che quindi essa fa capo direttamente al responsabile del reato, va detto che la responsabilità contabile rimane invece a carico del rice-

vitore in quanto l'impiegato, che lo sostituisce nei brevi periodi di sua assenza, gestisce la ricevitoria fiduciarmente, cioè per conto del titolare.

Tale responsabilità, d'altronde, se fa gravare sul ricevitore l'onere della vigilanza sulla gestione della ricevitoria, comporta altresì per esso, e per i primi due mesi di assenza, la percezione intera dell'aggio, che viene ridotto alla metà per il periodo successivo.

A prescindere, per altro, dalle cennate osservazioni, occorre pur sempre considerare che nei casi di brevi assenze, cioè nella normalità dei casi, i cambi di gestione e le conseguenti chiusure e riaperture di contabilità arrecherebbero aggravii di lavoro agli organi di controllo e sicuramente sarebbero causa di pesanti disservizi per gli uffici.

Il Ministro: TANASSI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, all'articolo 8, trasferisce alle regioni a statuto ordinario sul cui territorio hanno sede le soprintendenze ai beni librari e che ai sensi dello stesso articolo le soprintendenze stesse cessano dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre regioni —:

se e come abbia risolto o intenda risolvere la grave anomalia del sistema predisposto, dato che cinque regioni (Marche, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata) non hanno ricevuto in trasferimento alcun ufficio perché all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1972, non avevano alcuna soprintendenza e il Ministero non ha ritenuto di suddividere il personale delle soprintendenze che avevano competenze interregionali (Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia);

se intenda mantenere, in contraddizione con il sistema sia pur difettosamente predisposto per le regioni a statuto ordinario, alle dipendenze del Ministero le soprintendenze delle regioni a statuto speciale collocate attualmente a Torino per la Val d'Aosta, a Venezia per il Trentino-Alto Adige, a Verona per il Friuli-Venezia Giulia, a Catania e Palermo per la Sicilia, a Cagliari per la Sardegna, come sembra doversi dedurre dall'ultimo comma dell'articolo 8 del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

(4-07715)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda le cinque regioni a statuto ordinario (Marche, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata) che, all'atto di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono risultate prive delle rispettive soprintendenze ai beni librari, si osserva che lo Stato non può intervenire in una materia che, per effetto del precitato decreto presidenziale, rientra nella specifica competenza regionale. Spetterà, pertanto, alle singole regioni provvedere all'istituzione delle predette soprintendenze là dove tali uffici risultino mancanti.

Per quanto concerne, invece, le regioni a statuto speciale, non si riscontra la rilevata contraddizione con il sistema predisposto per quelle a statuto ordinario.

Infatti, l'apparente diversità di normativa tra le regioni a statuto ordinario e le cinque a statuto speciale dipende esclusivamente dal fatto che per quattro di queste ultime non sono stati ancora perfezionati, nell'ambito delle singole commissioni paritetiche, i criteri in base ai quali dovranno essere emanate le norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Allo stato attuale le norme di cui trattasi risultano emanate per la sola regione Trentino-Alto Adige e sono in corso di avanzata elaborazione, presso i competenti uffici di questo Ministero, quelle relative alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Si assicura, comunque, l'interrogante che, contestualmente alla definizione delle norme di attuazione dei restanti statuti, si provvederà, con apposite disposizioni, anche al trasferimento alle regioni ad ordinamento speciale degli uffici delle soprintendenze ai beni librari, tuttora alle dipendenze di questa Amministrazione.

Il Ministro: MALFATTI.

SACCUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che l'Italia ancora oggi non ha ufficialmente riconosciuto l'attuale Stato cileno nel quale vivono 22 mila italiani che non risulta fino ad oggi abbiano avuto notizie da chicchessia, e premesso che tra l'Italia e il Cile, nel passato vi sono sempre stati ottimi rapporti economici e diplomatici, non si vede la necessità di inserirsi negli affari politici di quella nazione basandosi su documentazioni e testimonianze non esattamente attendibili e perlomeno parziali,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

mentre si vede la necessità di riallacciare con quel paese rapporti normali anche per la dignità degli italiani che da anni vivono e lavorano in Cile —;

1) se siano a conoscenza del fatto che, da notizie riportate sulla stampa quotidiana, il governo cileno avrebbe fatto pressioni per chiarire la posizione di un nostro presunto incaricato d'affari che non risulta accreditato in Cile, esattamente il signor Tommaso De Vergottini;

2) se è vero che le pressioni cilene sarebbero state fatte soltanto a mezzo stampa, non esistendo tra le due nazioni un collegamento diplomatico;

3) se e quali provvedimenti si intendano rapidamente adottare per regolarizzare una nostra rappresentanza diplomatica presso lo Stato cileno, dato che è ovvio pensare questa non possa esistere se non esistono rapporti di nessun genere tra l'Italia e il Cile. (4-10206)

RISPOSTA. — In relazione a quanto prospettato dall'interrogante tengo a ribadire che il Governo italiano, riconfermando le valutazioni espresse in più occasioni in Parlamento sulla situazione creatasi in Cile dopo i tragici fatti dell'11 settembre 1973, ha sempre ben presenti gli interessi della benemerita e numerosa collettività italiana in quel paese.

Esso auspica che si creino le condizioni necessarie perché possa essere ripresa la tradizionale collaborazione con l'amico popolo cileno.

Il Ministro degli affari esteri: ALDO MORO.

SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che fino all'anno 1970 ai paracadutisti veniva corrisposta l'indennità di aeronavigazione e l'indennità operativa sui rischi del lancio e il logoramento delle azioni a terra. Con legge del 1970 furono adeguate le indennità per il personale militare e veniva sancito categoricamente che l'indennità per paracadutisti e l'indennità operativa non erano più cumulabili;

2) se sia a conoscenza del fatto che al momento attuale, gli ufficiali superiori, con pochi anni trascorsi nelle avio-truppe, percepiscono una indennità per paracadutisti inferiore all'indennità operativa, infatti ad

essi viene corrisposta l'indennità operativa, per paracadutisti (in quanto pensionabile) e una aggiunta dell'operativa per evitare che percepiscano meno, essendo in servizio presso le avio-truppe, di quanto percepiscono i pari grado dei reparti normali;

3) se sia necessario e opportuno riservare anche al personale militare questa soluzione di compromesso allo scopo di non creare sperequazioni e malcontento nella truppa e nell'ambiente militare paracadutista operante nella brigata Folgore e presso la scuola militare di paracadutismo. (4-10365)

RISPOSTA. — Si chiarisce che, in presenza di due indennità tra di loro non cumulabili, come l'indennità dei paracadutisti e quella di impiego operativo, di cui una sola pensionabile (nella specie la prima), si corrisponde, giusta il preciso disposto dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sempre quella pensionabile, aggiungendovi, se di importo minore, l'altra per la sola differenza.

Una situazione del genere si verifica unicamente per gli ufficiali superiori. Per il restante personale militare, essendo superiore l'indennità di paracadutismo, non vi è differenza da corrispondere né sperequazione da sanare.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SALVATORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per cui alcuni insegnanti di applicazioni tecniche hanno beneficiato della legge 28 luglio 1961, n. 831, con riconoscimento giuridico ed economico dal 1° ottobre 1962 mentre altri, pur facenti parte della stessa graduatoria, sono considerati in ruolo con riconoscimento giuridico ed economico soltanto dal 1° ottobre 1971 senza effetto retroattivo.

Per sapere se tale stato di fatto non leda il diritto già riconosciuto ad alcuni insegnanti ed escluso per altri inseriti nella stessa graduatoria della legge n. 831 e che erano in servizio con trattamento di cattedra. (4-09490)

RISPOSTA. — Si fa presente che nei confronti degli insegnanti di applicazione tecniche, immessi nei ruoli della scuola media ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, non è possibile la retrodatazione della nomina al 1° ottobre 1962, in quanto la stessa, come espressamente indi-

cato dall'articolo 1 della legge del 21 febbraio 1963, n. 357, spetta agli insegnanti assunti nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831.

Lo stesso beneficio, pertanto, alla luce delle disposizioni suindicate, non compete agli insegnanti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e nominati annualmente nei limiti di un quarto dei posti disponibili a partire dall'anno scolastico 1963-64.

In relazione a quanto sopra esposto si ritiene che il problema prospettato dall'interrogante non possa trovare soluzione in via amministrativa ma solo in sede legislativa.

Il Ministro: MALFATTI.

SALVI. — *Al Ministro degli affari esteri.*

— Per sapere se corrispondano a verità le notizie secondo le quali un cittadino italiano si trova dal 14 dicembre 1973 nelle carceri marocchine di Fez e per quali ragioni. L'interessato — che si protesta innocente — dice di chiamarsi Romano Cosimo Raffaele, di essere nato a Tuglie (Lecce) il 17 ottobre 1927, di essersi laureato in medicina all'università di Padova nel 1956, di essere domiciliato a Tuglie, in via Boccaccio 15 e di aver prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l'ospedale della missione cattolica indiana di Nagragat.

Per sapere inoltre quale prassi abbiano esperito fino ad oggi le nostre autorità diplomatiche in Marocco per l'acclamamento della verità e la difesa morale e legale del connazionale. (4-09921)

RISPOSTA. — In merito al connazionale Romano Cosimo Raffaele risulta agli atti di questo Ministero quanto segue.

Il predetto, il cui vero nome è Paglialonga Giuseppe, nato a Collepasso (Lecce) il 6 giugno 1928, è stato arrestato ad Oujda il 14 dicembre 1973 e condannato dalle autorità marocchine perché trovato in possesso di passaporto falso. Attualmente è trattenuto in stato di detenzione presso le carceri di Rabat in attesa che il tribunale marocchino competente si pronuncerà sulla richiesta di estradizione presentata dall'ambasciata d'Italia a Rabat in base ai seguenti provvedimenti di autorità giudiziarie italiane:

1) mandato di cattura n. 19/71, emesso in data 5 maggio 1971 dal giudice istrut-

tore del tribunale di Agrigento, per i delitti di evasione, truffa aggravata e sostituzione di persona;

2) decreto n. 133/71 emesso il 5 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza di Milano per l'espiazione *ex novo* della misura di sicurezza unificata, di tre anni, di casa di lavoro;

3) ordine di carcerazione n. 48/70 emesso dalla procura della Repubblica di Terni, in data 30 dicembre 1970, per l'espiazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflittagli dal tribunale di Terni con sentenza del 19 febbraio 1962 per il delitto di furto aggravato;

4) ordine di carcerazione n. 684 emesso in data 8 marzo 1971 dalla procura generale della Repubblica di Roma per l'espiazione di anni cinque e mesi 11 di reclusione inflittagli dalla corte di appello di Roma con sentenza del 3 ottobre 1969, per i delitti di ratto a fini di libidine aggravato, truffa e sostituzione di persona;

5) ordine di carcerazione n. 338/71 del 15 maggio 1971 del pretore di Milano per la esecuzione della pena di mesi nove di reclusione e l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni due, emesso con sentenza 4 luglio 1968, divenuta irrevocabile, dello stesso pretore di Milano per il delitto di truffa;

6) ordine di carcerazione n. 97/73 emesso il 29 ottobre 1973, dal procuratore della Repubblica di Lecce per l'esecuzione della pena di mesi nove di reclusione e l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni tre inflittagli con sentenza 24 maggio 1973, dal predetto tribunale per il reato di furto e dichiarazione di delinquente professionale.

Il Paglialonga è, altresì, tristemente noto a numerose rappresentanze italiane all'estero per furti, truffe, raggiri fraudolenti, sostituzione di persona, uso di documenti falsi ed altro, di cui si è reso colpevole in varie parti del mondo.

Egli, infatti, assumendo di volta in volta nomi diversi, quali Muci Giuseppe, Delle Rose Giuseppe, Principe Giorgio, Bracci Campini Antonio, Sorrentino Salvatore, Nobile Salvatore, ha commesso — come risulta agli atti di questo Ministero e dell'*Interpol* — una serie incredibile di reati vari a danno di connazionali e di stranieri in Svizzera, Germania occidentale, Olanda, Svezia, Romania, Spagna, Tunisia, Libia, Algeria, Egitto, Marocco, Libano, Siria, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Argentina.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

La corte suprema di Rabat non ha ancora concesso l'estradizione in Italia del predetto, ma ha disposto un supplemento d'indagine.

Si prevede, comunque, che la corte predetta, conclusa questa indagine, si esprimerà in senso favorevole alla concessione dell'estradizione.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

SANDOMENICO E VETRANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo giudizio sulle sanzioni disciplinari adottate dal preside della scuola media di Guardia dei Lombardi, in provincia di Avellino, professor Arcangelo Pizza nei confronti del professor Francesco Rendina, che è stato costretto ad assentarsi dalle lezioni per assolvere ai compiti del suo mandato di sindaco di Striano, una volta per essere stato convocato presso la presidenza della regione Campania in ordine alla situazione igienico-sanitaria del suo comune e altre due volte per presiedere le sedute della giunta comunale.

Il preside ritiene che tali assenze sono ingiustificate perché il professor Rendina, che prima di assentarsi lo aveva sempre avvertito telegraficamente, avrebbe dovuto far seguire, alla comunicazione telegrafica, domanda di congedo con allegato una dichiarazione firmata dall'assessore anziano indicando l'ora di inizio e di termine delle riunioni di giunta.

Gli interroganti, mentre chiedono che sia subito revocato l'illegittimo provvedimento adottato nei confronti del professor Rendina, chiedono al ministro di sapere quali misure intenda prendere contro il preside, il quale ha creato nella scuola un clima intollerabile soffocante e antidemocratico, affinché nel suddetto istituto siano ristabilite, anche attraverso un profondo mutamento della gestione, condizioni atte ad assicurare la vita democratica turbata dalla direzione del funzionante preside professor Arcangelo Pizza.

(4-09389)

RISPOSTA. — La sanzione disciplinare nei confronti del professor Rendina Francesco, incaricato di matematica ed osservazioni scientifiche, per l'anno scolastico 1973-74, presso la scuola media di Guardia dei Lombardi, è stata adottata dal competente capo di istituto, dopo che questi aveva riscontrato che, da parte dell'interessato, venivano disat-

tese le disposizioni previste dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Infatti, a norma dell'articolo 2 di tale legge, il personale insegnante non di ruolo, eletto sindaco di un comune, è autorizzato ad assentarsi dal servizio per gli adempimenti derivanti dalla carica elettiva, a condizione che ne faccia apposita richiesta; ciò allo scopo di garantire la funzionalità del servizio, che, nel caso in esame, non poteva ritenersi assicurata, dati i ricorrenti impegni che, particolarmente nel periodo della passata infezione colerica, tenevano lontano il docente in parola, sindaco di un comune in provincia di Napoli, dalla sede della scuola.

Tuttavia, al fine di consentire al professor Rendina di assolvere nel migliore dei modi al suo mandato di sindaco, il provveditore agli studi di Avellino ha disposto, con opportune istruzioni al preside della scuola, che l'unica ora di servizio, stabilita per il sabato, venisse spostata ed aggiunta a quelle assegnate all'interessato in altra giornata della settimana.

Si precisa, ad ogni modo, che il ricorso prodotto dal professor Rendina, avverso il provvedimento della sanzione disciplinare dell'ammonizione, dovrà essere esaminato dall'apposita commissione prevista dall'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

L'eventuale adozione di provvedimenti da parte di questo Ministero, prima dell'esito di tale ricorso, sarebbe, pertanto, non solo prematura ma contrasterebbe con le precise disposizioni della legge 19 marzo 1955, n. 160, che attribuisce agli organi scolastici periferici la competenza in materia disciplinare nei riguardi degli insegnanti non di ruolo delle scuole medie.

Il Ministro: MALFATTI.

SANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali passi concreti intenda compiere per dare l'avvio immediato alla istituenda università della Basilicata come previsto dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766, e altresì a seguito della recente legge regionale della Basilicata. Si vuole portare all'attenzione delle competenti autorità ministeriali la pesante realtà socio-culturale della Basilicata gravemente indebolita dall'assenza di un ateneo universitario, tale da non permettere ulteriori rinvii per la profonda lacerazione venutasi a determinare a causa dell'emigrazione nel tessuto umano della regione. L'imme-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

diata istituzione, del resto sancita e riconosciuta nella recente legge dello Stato, non solo verrebbe a ripagare una regione che ha sempre sofferto le più inique disattenzioni del potere pubblico centrale, ma permetterebbe di salvare il residuo patrimonio intellettuale ancora disponibile.

L'università della Basilicata non tende, quindi, a rappresentare solo un centro di quantificazione di *brain-trust* indispensabile per il suo sviluppo economico, ma varrà altresì a salvaguardare la sua tradizione culturale tanto diversa con quelle, pure autorevoli,

Il popolo lucano e la sua classe dirigente sono stati sempre rispettosi dei disegni programmatici degli ultimi governi che in materia universitaria non hanno preso adeguatamente coscienza dei problemi regionali.

Questa disciplina e questa disponibilità della gente lucana hanno fatto sì che città con minori esigenze ma altresì con più spregiudicatezza raggiunsero, con sistemi non sempre molto leciti, lo scopo di ottenere il loro ateneo.

Convinto di evitare che il problema esposto assuma puri aspetti campanilistici, ma volendo utilizzare ciò che è stato ampiamente riconosciuto dalla recente legge, pare ormai legato alla volontà ministeriale realizzare sin dall'anno accademico 1974-75 l'inizio dei corsi universitari, utilizzando i suggerimenti e le indicazioni della legge regionale. (4-09524)

RISPOSTA. — Si fa presente che per l'istituzione di nuove sedi universitarie l'articolo 10 del decreto legislativo 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede la presentazione al Parlamento di appositi progetti di legge di iniziativa governativa.

Si assicura tuttavia che questo Ministero, in sede di formulazione dei provvedimenti di cui al citato articolo 10 e previo parere del CIPE e della regione, terrà in evidenza il problema relativo alla istituzione di una università in Basilicata.

Il Ministro: Malfatti.

SKERK, MENICHIINO E LIZZERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave atto antidemocratico commesso dal provveditore agli studi di Gorizia nei confronti del comitato unitario degli studenti delle scuole slovene del capoluogo isontino. Agli stessi ha negato, adducendo motivi ingiustificabili, il permesso

di organizzare una conferenza, e partecipare alla stessa, alle ore 11 di sabato 16 febbraio 1974, sul tema riguardante la situazione della minoranza nazionale slovena nella provincia di Udine.

Tale diniego delle autorità scolastiche ha provocato un giustificato malcontento tra gli studenti sloveni del luogo. Lo stesso viene interpretato come un atto autoritario, che viola le stesse direttive ministeriali per quanto riguarda i rapporti con i comitati interscolastici ed i diritti degli stessi, ed inoltre un'offesa recata alla minoranza nazionale slovena.

Per sapere inoltre quali provvedimenti si intendano prendere per assicurare agli studenti sloveni di Gorizia il diritto di riunirsi per trattare problemi che loro maggiormente interessano. (4-08941)

RISPOSTA. — La conferenza cui ha fatto riferimento l'interrogante, programmata per la mattina del 16 febbraio 1974 dal comitato unitario degli studenti delle scuole in lingua slovena di Gorizia, non ha potuto, in un primo momento, essere autorizzata in quanto la richiesta, a tal fine presentata al locale provveditore agli studi, travalicava i limiti del diritto di assemblea previsto dalle disposizioni vigenti: i promotori, infatti, avevano chiesto di tenere una conferenza (e non una assemblea) da effettuarsi durante le ore di lezione ed in un locale (il Ragno d'oro di Gorizia) estraneo agli ambienti scolastici.

Tuttavia, non appena le condizioni poste dal provveditore agli studi sono state accolte dagli studenti, l'assemblea di cui trattasi è stata prontamente autorizzata e si è svolta, nella palestra della scuola media in lingua slovena di Gorizia, alle ore 11 del giorno 2 marzo 1974.

A tale assemblea — durante la quale hanno preso la parola, in qualità di esperti, due oratori rappresentanti della minoranza slovena del Natisone — hanno partecipato liberamente e previo permesso scritto dei genitori (per gli alunni ospiti) gli studenti degli istituti in lingua slovena interessati alla manifestazione.

Il Ministro: Malfatti.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per chiedere se ravvisino la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

necessità di considerare, ai fini della reversibilità delle pensioni, come figli legittimi, anche i figliastri dei dipendenti statali i quali siano a carico del dipendente statale facendo parte della di lui famiglia;

la disposizione risponde pienamente ai nuovi indirizzi previdenziali ed a giustizia.
(4-08444)

RISPOSTA. — Il testo unico, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, limitava il diritto alla reversibilità della pensione del dipendente deceduto ai soli figli legittimi, escludendo tutti gli altri.

Successivamente l'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha modificato, migliorando sostanzialmente, la precedente normativa con l'estensione del principio della reversibilità ai figli legittimi per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui esso sia stato contratto, nonché ai figli legittimi per decreto, ai figli adottivi ed ai figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

Le stesse disposizioni prevedono, altresì, l'equiparazione degli affiliati ai figli legittimi, sempre che non ve ne siano aventi diritto a pensione.

Si può quindi concludere che nella legislazione vigente, in materia di trattamento pensionistico per i dipendenti civili e militari dello Stato, nessuna norma prevede la estensione del principio della reversibilità della pensione del dipendente deceduto a favore del figliastro superstite.

I motivi di tale mancata estensione, nonostante l'ampiezza delle concessioni inserite nella citata legge n. 46 del 1958, sono, forse, da ricercarsi nel fatto che tra patrigno o matrigna e figliastro esiste un rapporto di affinità che non può certo assimilarsi a quello di filiazione legittima o naturale considerato dalla legislazione pensionistica vigente.

Per quanto su esposto appare evidente che nel nuovo testo unico sulle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato — recentemente approvato dal Consiglio dei ministri (seduta del 21 dicembre 1973) e pubblicato, da pochi giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1974, n. 120 — non poteva essere legittimamente inserita una nuova innovativa come quella della pensione di reversibilità a favore del figliastro.

Detto testo ha recepito, infatti, solo le norme già vigenti in materia con le modificazioni o integrazioni necessarie per il loro coordinamento.

Soltanto una legge ordinaria potrà inserire nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti dello Stato una norma del genere, dopo che i competenti organi dello Stato ne avranno vagliato la opportunità e la convenienza soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione: GUI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro per i beni culturali e al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti per giungere ad ottenere il riconoscimento internazionale della priorità dell'Italia per l'applicazione della propulsione a turbogetto nell'aviazione e cosa ci sia di vero circa la nomina di una commissione all'uopo.

(4-08615)

RISPOSTA. — Su richiesta, che si ritiene si richiami all'attività svolta nel 1928-32 dal tenente colonnello Stipa, si fa presente che non si ravvisa l'opportunità di iniziative e non è stata costituita alcuna commissione.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere quale azione si sia svolta per portare in discussione presso l'ONU la richiesta di decolonizzazione degli Stati baltici proposta dal dottor Bruegger di Berna in relazione della condanna cinese alla volontà russa di perpetuare l'annessione forzata degli Stati baltici, nel mentre gli Stati Uniti continuano ancora a riconoscerne l'indipendenza.

(4-09803)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dall'interrogante si può rilevare che gli Stati Uniti sono l'unico paese che formalmente abbia mantenuto qualche simbolico rapporto con le autorità in esilio delle repubbliche baltiche, entrate a far parte dell'URSS nel 1940.

Il problema sollevato dall'interrogante non si pone nella realtà politica e non è mai stato in effetti sollevato da alcuno stato né alle Nazioni Unite né in altri fori quali la CSCE, cui anche gli Stati Uniti partecipano.

Il Ministro: ALDO MORO.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non si siano ritenute

applicabili anche a favore del personale non insegnante, in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria, le disposizioni della legge 1° novembre 1972, n. 625, che prevedono riduzioni dei periodi di anzianità per l'avanzamento alla qualifica superiore del personale dell'amministrazione scolastica periferica e centrale. (4-08089)

RISPOSTA: — Si fa presente preliminarmente che l'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 524, convertito e modificato con la legge 1° novembre 1972, n. 625, prevede, fino a tutto il 31 dicembre 1975, una riduzione dei periodi di anzianità prescritti per l'avanzamento alla qualifica superiore, nei confronti del personale appartenente ai ruoli organici di cui alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Tali ruoli si riferiscono esclusivamente al personale della amministrazione centrale e di quella scolastica periferica, amministrato direttamente da questo Ministero.

Pertanto i benefici previsti dalle succitate disposizioni non sono applicabili, in via amministrativa, al personale non insegnante appartenente ai ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e per il quale la legge n. 477 del 30 luglio 1973 ha previsto, per altro, un apposito stato giuridico.

Il Ministro: Malfatti.

VERGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della precaria condizione nella quale versano i 1.070 insegnanti elementari non di ruolo (con dichiarazione di non licenziabilità), di Milano e provincia.

La legge n. 820 del 1969 dichiara illicenziabili gli insegnanti suddetti che da tempo hanno operato e tuttora operano nella scuola.

Gli accordi stipulati tra Governo e sindacati confederati il 19 maggio 1973 prevedevano l'immissione in ruolo del personale insegnante non di ruolo di ogni ordine e grado.

La legge 29 giugno 1973, n. 477, esclude i maestri elementari dall'assunzione in ruolo.

Pertanto l'interrogante, mentre denuncia la mancata applicazione della legge suddetta, chiede l'estensione per gli insegnanti elementari dell'articolo 17.

Questo al fine di porre termine al grave stato di sfruttamento cui sono sottoposti tali insegnanti i quali svolgono un lavoro pari a quello degli insegnanti elementari di ruolo, inadeguatamente retribuito perché ancorato agli stipendi iniziali, nonostante i numerosi anni di servizio.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede quali misure il ministro intenda adottare per risolvere un problema che colpisce moralmente e socialmente i numerosi maestri appartenenti a tale categoria. (4-09990)

RISPOSTA. — I benefici previsti dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, non possono essere estesi, in via analogica, anche agli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato, atteso lo specifico riferimento della citata disposizione al solo personale docente impegnato nel settore dell'istruzione secondaria ed artistica.

La questione sollevata dall'interrogante, potrà, tuttavia, essere presa in considerazione nell'ambito delle iniziative legislative — alcune delle quali in corso di esame presso l'VIII Commissione della Camera — intese ad apportare modifiche al succitato articolo 17.

Il Ministro: Malfatti.